

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

596° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	20
3 ^a - Affari esteri.....	»	29
6 ^a - Finanze e tesoro	»	34
7 ^a - Istruzione.....	»	77
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	81
10 ^a - Industria.....	»	89
11 ^a - Lavoro.....	»	94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	118

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	136
Terrorismo in Italia	»	139
Infanzia.....	»	141

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri.....	<i>Pag.</i>	142
---	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	143
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

535^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MARCHETTI***Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(4604) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri con la trattazione degli emendamenti.

Prende la parola il senatore STIFFONI per illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma che non hanno un intento ostruzionistico, ma mirano a migliorare la disciplina che regola l'anagrafe degli italiani residenti all'estero e la revisione delle liste elettorali.

Criticata la normativa transitoria contenuta nel decreto-legge in titolo, osserva che, nell'operazione di periodica revisione delle liste elettorali degli italiani residenti all'estero, dovrebbero essere più attivamente coinvolti i consolati e le rappresentanze diplomatiche. Venendo quindi a considerare l'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, osserva che si sono realizzati casi di cancellazione anche di cittadini italiani da tempo residenti all'estero, ma facilmente reperibili. Richiamata infine l'attenzione sui problemi creati dalla titolarità di alcuni cittadini italiani anche del diritto di cittadinanza in paesi esteri, crede che l'esame del provvedimento in titolo dovrebbe essere l'occasione per realizzare un complessivo riordino della normativa in materia di cittadinanza.

Il senatore PASTORE dichiara di condividere le perplessità avanzate dal senatore Stiffoni, osservando che il provvedimento in esame, nato in una condizione di emergenza, ha creato nella sua applicazione risultati paradossali. In virtù infatti di queste disposizioni sono stati cancellati dalle liste elettorali cittadini perfettamente reperibili. Occorre dunque a suo avviso prevedere forme che garantiscano una reinscrizione d'ufficio dei soggetti cancellati nel caso venga acclarata la loro esistenza, senza che sia necessaria una iniziativa da parte dell'interessato.

Richiama infine l'attenzione sulla necessità di porre mano ad una complessiva revisione della normativa sulla cittadinanza nel cui funzionamento, a suo avviso, è da ritrovare la radice dei problemi che hanno reso necessaria l'adozione del provvedimento in titolo.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI il quale osserva, preliminarmente, che il preambolo del decreto in esame fa riferimento all'imminenza non solo di consultazioni referendarie, ma anche di consultazioni elettorali.

Il senatore BESOSTRI ricorda che nelle ultime settimane si sono svolti anche turni di consultazioni per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, rileva che si è quindi realizzata l'ipotesi, da lui prospettata nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge n. 4551, di una modifica delle liste elettorali tra il primo e il secondo turno di una medesima consultazione.

Sempre con riferimento al preambolo del provvedimento in titolo, reputa discutibile che, fra i requisiti che motivano il ricorso al provvedimento d'urgenza, ci sia il riferimento al fatto che il Senato abbia approvato un disegno di legge di contenuto analogo a quello del decreto in titolo. Il testo di quest'ultimo, peraltro, non ha lo stesso contenuto del disegno di legge n. 4551, approvato in prima lettura dal Senato.

In conclusione, osserva che il provvedimento in esame non ha in alcun modo inciso sui problemi che rendono complessa e problematica l'applicazione della legislazione in materia, problemi che, se non risolti, torneranno a riproporsi in occasione dell'esame dei disegni di legge relativi all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il senatore PINGGERA preannuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti volti a eliminare dal provvedimento in esame le previsioni che rendono possibile la cancellazione dalle liste di aventi diritto, sulla base di criteri meramente presuntivi. Non può infatti a suo avviso ritenersi sufficiente, quale motivo di cancellazione, la mancata comunicazione da parte dell'interessato del proprio indirizzo all'estero, né tanto meno può ritenersi sufficiente il semplice ritorno per mancato recapito della cartolina avviso spedita in occasione delle due ultime consultazioni. Dovrebbero essere infatti, a suo avviso, le rappresentanze consolari ad attivarsi d'ufficio

per accertare la reperibilità dei cittadini aventi diritto di voto all'estero. Auspica quindi che vengano apportati i necessari miglioramenti al provvedimento in titolo.

La senatrice DENTAMARO, pur ritenendo infelici alcune delle formulazioni contenute nel provvedimento in titolo, ritiene che questo si limiti a prevedere l'onere, per il cittadino residente all'estero, di comunicare la propria residenza, per poter concretamente esercitare il diritto al voto. Si tratta peraltro di un onere il cui mancato assolvimento comporta una semplice presunzione di irreperibilità che può essere rovesciata, qualora il cittadino avente diritto si attivi comunicando la propria residenza alle autorità competenti, con modalità semplificate. Non crede poi che si possa far gravare sull'amministrazione l'obbligo di individuare ed accertare d'ufficio la reperibilità dei cittadini residenti all'estero. Crede quindi che la disciplina prevista dal provvedimento in titolo fornisca una normativa adeguata che può essere approvata senza modifiche.

Il senatore TIRELLI richiama alcune disparità che si sono realizzate nell'applicazione delle norme contenute nel provvedimento in titolo a seconda della maggiore o minore efficienza degli apparati amministrativi dei paesi stranieri ove risiedono i cittadini italiani. Lamenta quindi l'adozione, da parte del Ministero dell'Interno, di una ulteriore circolare in prossimità dello svolgimento della consultazione, circolare adottata prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame. Coglie quindi l'occasione per auspicare una revisione della normativa in materia di autenticazione delle firme necessarie per promuovere lo svolgimento di una consultazione referendaria.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara invece di condividere le argomentazioni svolte dalla senatrice Dentamaro, richiamando l'attenzione sulla diversa disciplina che regola le cancellazioni dalle liste elettorali, in occasione delle revisioni ordinarie delle liste medesime, rispetto alla normativa contenuta nel provvedimento in esame. In quest'ultimo caso non si realizza infatti una cancellazione vera e propria, ma l'inserimento dei nominativi eliminati dalle liste in un elenco apposito, liberamente consultabile. Si tratta quindi di una mera presunzione di irreperibilità, che può essere superata con la semplice attivazione del soggetto interessato.

Il senatore ANDREOLLI, nel dichiarare una propria valutazione positiva sul provvedimento in esame, osserva che occorre comunque provvedere ad un superamento dell'attuale disparità di trattamento tra cittadini italiani residenti sul territorio nazionale e cittadini residenti all'estero, che si trovano, a suo avviso, nella pratica impossibilità di esercitare il diritto di voto. Questo problema può essere a suo avviso risolto, sulla scorta di esperienze di altri paesi, con l'adozione di strumenti quali il voto per corrispondenza.

Il senatore STIFFONI crede invece debba essere valutata con cautela l'ipotesi di introdurre nel nostro ordinamento strumenti quali il voto per corrispondenza. Suggerisce invece all'amministrazione di utilizzare, al fine della verifica della correttezza delle liste elettorali, anche dati a disposizione di altre amministrazioni od enti, come, ad esempio le banche dati dell'INPS.

Il relatore BESOSTRI, ricordati i miglioramenti introdotti al disegno di legge n. 4551 nel corso dell'esame in Assemblea – miglioramenti riproposti nel provvedimento in titolo –, dichiara di concordare con la valutazione del senatore Lubrano di Ricco, rilevando che le procedure previste nel provvedimento in esame per la reinscrizione dei soggetti cancellati nelle liste elettorali sono molto più semplici di quelle previste nel Testo unico del 1967.

Ai rilievi mossi dal senatore Stiffoni e dal senatore Pastore, replica ricordando che dal 1988 vi è l'obbligo per i cittadini residenti all'estero di comunicare all'amministrazione i trasferimenti della propria residenza. Coglie quindi l'occasione per ricordare che il motivo prevalente che ha determinato una configurazione non realistica delle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero è stata la previsione della iscrizione d'ufficio, da parte dei consolati, di tutti i cittadini che non avevano presentato le dichiarazioni; previsione, quest'ultima, contenuta sempre nella legge n. 470 del 1988.

Quanto all'effetto delle cancellazioni previste dal decreto in esame, ribadisce che si tratta di un'efficacia meramente presuntiva, mentre, con riferimento al fenomeno della doppia cittadinanza, ricorda che la Costituzione italiana riconosce a tutti i cittadini italiani – indipendentemente dal loro essere anche cittadini di un altro paese – il diritto di voto.

Crede invece opportuno rivedere la normativa vigente che consente di attribuire, su semplice richiesta degli interessati, il diritto di cittadinanza a un numero ingente di italiani residenti all'estero; un numero potenzialmente quasi pari al numero di cittadini residenti sul territorio nazionale.

Venendo quindi a considerare gli emendamenti presentati, riferiti al decreto-legge, formula un parere contrario sull'emendamento 1.1, che attenua le garanzie previste nel comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Esprime altresì un parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 che impongono adempimenti, a suo avviso, eccessivi in capo ai cittadini interessati.

Quanto all'emendamento 1.5, formula un parere contrario non potendosi limitare il diritto di voto di soggetti che abbiano una doppia cittadinanza.

Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.6 e 1.7 che riproducono previsioni già contenute nella legislazione vigente, come anche sull'emendamento 1.0.1 che a suo avviso peggiora il testo del provvedimento in esame.

Quanto agli emendamenti 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.27, formula un parere contrario, trattandosi di previsioni che incidono su una normativa non toccate dal provvedimento in titolo e dunque estranee all'oggetto proprio del decreto in esame.

Esprime quindi un parere contrario anche sull'emendamento 1.0.11, trattandosi di una disposizione superflua che impone un adempimento già previsto dalla normativa vigente, mentre con riferimento all'emendamento 1.0.32 formula un parere contrario, ricordando che la legislazione vigente già impone l'obbligo di comunicare al prefetto l'esistenza di una condizione di doppia cittadinanza. Esprime infine un parere contrario su i restanti emendamenti, osservando che nessuno di essi fornisce soluzioni ai rilievi e alle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il sottosegretario LAVAGNINI formula un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore STIFFONI, nel dichiarare invece il proprio voto favorevole sugli emendamenti, preannuncia la presentazione di ulteriori proposte emendative, in occasione dell'esame in Assemblea, aventi ad oggetto la normativa transitoria.

Il senatore PASTORE, nel preannunciare la presentazione di emendamenti in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea per integrare e correggere le previsioni contenute nell'articolo 1 nelle ipotesi in cui sia evidente la esistenza e la reperibilità del soggetto interessato, auspica che l'amministrazione provveda a compiere gli accertamenti necessari per garantire la veridicità e l'attendibilità delle liste, anche attraverso controlli incrociati, utilizzando dati di altre amministrazioni.

La senatrice PASQUALI, pur rinnovando le proprie perplessità sul contenuto del provvedimento in titolo – perplessità già illustrate nel corso dell'esame del disegno di legge n. 4551 –, dichiara il proprio voto contrario sugli emendamenti presentati, molti dei quali vanno in una direzione opposta rispetto alle esigenze di garanzia dei diritti dei cittadini elettori.

Il senatore ROTELLI lamenta che nessuna risposta è stata fornita dal relatore e dal rappresentante del Governo ai rilievi da lui avanzati.

Il relatore BESOSTRI, replicando a questa osservazione, rileva che le critiche svolte dal senatore Rotelli hanno, quale essenziale oggetto, i presupposti e non il merito del provvedimento in titolo.

Il senatore ROTELLI, nel ritenere comunque insufficienti le spiegazioni fornite dal relatore, osserva che, dalle considerazioni svolte dal senatore Lubrano di Ricco emerge una disparità di trattamento tra i cittadini residenti in Italia e quelli residenti all'estero, disparità che potrebbe fondare, a suo avviso, una questione di legittimità costituzionale. Quanto

agli argomenti svolti dalla senatrice Dentamaro, ritiene che il loro accoglimento potrebbe portare alla paradossale conseguenza di una possibile cancellazione di tutti gli aventi diritto dalle liste elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARCHETTI propone che la seduta convocata per domani, giovedì 25 maggio alle ore 15, non abbia luogo.

Dopo un breve dibattito in cui prendono la parola i senatori TIRELLI ed ANDREOLLI, per ricordare che le sedute della prossima settimana dovrebbero essere prevalentemente dedicate all'esame del disegno di legge n. 4368 e connessi (revisione degli statuti speciali), e la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, che sollecita una rapida definizione del disegno di legge n. 4604 (conversione del decreto-legge sulla revisione delle liste elettorali), la Commissione conviene con la proposta avanzata dal Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARCHETTI avverte che la seduta convocata per domani, giovedì 25 maggio alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4604**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, capoverso lettera d), al numero 2), sostituire la parola: «due» con l'altra: «una».

1.1

CASTELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero: «5) D'ufficio, qualora non abbiano trascorso in Italia un periodo di almeno tre mesi, consecutivi, negli ultimi 5 anni».

1.2

CASTELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero: «5) D'ufficio, qualora non abbiano trascorso in Italia un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni».

1.3

CASTELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero: «5) Per coloro i quali sono espatriati da nove anni e non sono in grado di dimostrare di avere risieduto in Italia per almeno 3 mesi, anche non continuati».

1.4

CASTELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero: «5) Ai fini dell'esercizio del voto, per coloro i quali sono in possesso dello status di doppia cittadinanza non abbiano espresso presso l'autorità diplomatica italiana all'estero o presso l'autorità del paese di resi-

denza l'opzione del diritto di voto per le elezioni italiana e abbiano rinunciato, attestandolo, a quello del paese di residenza all'estero».

1.5

CASTELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero: «5) Per perdita o rinuncia alla cittadinanza italiana».

1.6

CASTELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero: «5) Per trasferimento nell'AIRE di altro comune».

1.7

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire la parola: "venti" con la seguente: "quindici"».

1.0.1

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "dodici"».

1.0.2

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "del buon andamento" sono soppresse».

1.0.3

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "congrui quantitativi" sono sostituite dalle seguenti: "idonei quantitativi"».

1.0.4

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È soppresso l'articolo 17 della legge 27 ottobre 1988, n. 470».

1.0.5

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 19, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "6 miliardi"».

1.0.6

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso».

1.0.7

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5 comma 6 della legge 7 ottobre 1058, le parole: "quando lo ritiene opportuno" sono sostituite dalla seguente: "quadrimestralmente"».

1.0.8

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *a*), della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "entro il mese di febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "di necessità non oltre il mese di marzo"».

1.0.9

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "entro il mese di agosto" sono sostituite dalle seguenti: "di necessità non oltre il mese di settembre"».

1.0.10

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, dopo le parole: "cinque giorni successivi" aggiungere la seguente: "lavorativi"».

1.0.11

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "quindicesimo giorno"».

1.0.12

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "ventesimo giorno"».

1.0.13

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 3 della legge 22 gennaio 1966, n. 1, è soppresso».

1.0.14

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno provvede a verificare in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge, la situazione di quei cittadini iscritti di ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza come disposto dal Titolo II, articolo 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 40».

1.0.15

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In collaborazione con i comuni e con il Ministero degli affari esteri, la direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede a redigere ed aggiornare periodicamente, e comunque nei 60 giorni precedenti ad una consultazione elettorale, l'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero».

1.0.16

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "o comunque accertato" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque accertato dal consolato territorialmente competente".

1.0.17

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: "essere registrate" sono aggiunte le seguenti: ", non oltre il

quinto giorno lavorativo successivo all'avvenuta comunicazione o rilevamento"».

1.0.18

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 15 giorni"».

1.0.19

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 20 giorni"».

1.0.20

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 35 giorni"».

1.0.21

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 8 giorni non computando i festivi"».

1.0.22

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 15 giorni"».

1.0.23

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 20 giorni"».

1.0.24

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 8 giorni non computando i festivi"».

1.0.25

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 15 giorni"».

1.0.26

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 6, comma 6, secondo periodo, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soppresso».

1.0.27

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

1.0.28

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

1.0.29

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque giorni"».

1.0.30

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "e i cittadini temporaneamente presenti" sono soppresse».

1.0.31

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: "stato civile e anagrafico" sono aggiunte le seguenti: ", il possesso o meno di doppia cittadinanza"».

1.0.32

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: "stato civile e anagrafico" sono aggiunte le seguenti: ", il possesso o meno di doppia cittadinanza e se esercitano il diritto di voto attivo e/o passivo nel paese di residenza"».

1.0.33

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "settantesimo e sessantesimo" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinquesimo e venticinquesimo"».

1.0.34

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "settantesimo e sessantesimo" sono sostituite dalle seguenti: "quarantesimo e trentesimo"».

1.0.35

CASTELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "settantesimo e sessantesimo" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinquesimo e venticinquesimo"».

1.0.36

CASTELLI, STIFFONI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

582^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono il ministro della giustizia Fassino ed i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Corleone e Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PINTO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 4 maggio, dal ministro della Giustizia sui recenti episodi verificativi in Sardegna e che hanno interessato appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria

In ordine agli episodi avvenuti nel carcere di Sassari, il ministro FASSINO fa presente che i provvedimenti giudiziari di natura cautelare a suo tempo emessi sono stati attualmente revocati dal magistrato competente. Inoltre, sulla base delle risultanze del procedimento giudiziario in corso, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha reintegrato in servizio 59 agenti, mentre sono in corso provvedimenti di sospensione cautelare nei confronti di 18 agenti; è stato mantenuto il provvedimento di sospensione nei confronti del provveditore Della Vecchia, ed è stato reintegrato in servizio il direttore del carcere sebbene non in Sardegna. L'e-

ventuale adozione di misure amministrative definitive è invece ovviamente ancorata alla conclusione del procedimento penale in corso. Il dottor Caselli e il dottor Mancuso si sono recati due volte in Sardegna dove hanno incontrato in diverse occasioni rappresentanti del personale dell'Amministrazione penitenziaria. È stato quindi predisposto un pacchetto di misure riguardanti specificamente la situazione degli istituti penitenziari in Sardegna.

In particolare, saranno affrontati i problemi dell'edilizia, con particolare riguardo soprattutto alle strutture penitenziarie più fatiscenti. Altri interventi saranno diretti – essenzialmente per il carcere di Cagliari – a ridurre il sovraffollamento, mentre ulteriori misure saranno volte a consentire il rafforzamento degli organici del personale impiegato in attività di tipo amministrativo e trattamentale, nonché ad assicurare un miglioramento dell'assetto di assistenza sanitaria ed infine a far sì che, entro il prossimo mese di luglio, a ciascun carcere della Sardegna sia preposto un direttore mentre attualmente alcuni dei direttori in servizio nell'isola sono costretti ad assicurare – contemporaneamente – la direzione di più di un istituto penitenziario.

È stata poi predisposta una più ampia gamma di interventi di carattere generale riguardante la situazione degli istituti di prevenzione e di pena su tutto il territorio nazionale.

Si tratta innanzitutto dell'adeguamento delle strutture edilizie carcerarie, per cui sono stati stanziati con apposito decreto interministeriale 160 miliardi, che consentiranno di realizzare la costruzione di tre nuove strutture carcerarie. La seconda misura prevista è finalizzata a ridurre il sovraffollamento carcerario attraverso la messa in funzione di istituti di pena di cui è già stata completata la costruzione. Entro la fine di luglio saranno attivate le strutture carcerarie di Massa, Castelvetro e Rossano, mentre per la fine di settembre dovrebbe essere attivata la struttura di Bollate.

La prossima emanazione del decreto legislativo in materia di adeguamento alle strutture dell'Amministrazione penitenziaria con integrazioni delle relative dotazioni organiche, comporterà sia un aumento quantitativo degli organici sia un riordino degli stessi finalizzato ad accrescere l'efficienza degli apparati. In particolare è stata prevista l'assunzione di 1.142 unità nell'ambito della carriera civile dell'Amministrazione penitenziaria ripartita fra educatori, personale sanitario e socio-assistenziale. A queste assunzioni andrà ad aggiungersi quella di altri settecento dipendenti, pure appartenenti alla carriera civile, per un ammontare complessivo di circa due mila unità aggiuntive di personale da impiegare in attività amministrative e trattamentali. Per quel che concerne il Corpo di polizia penitenziaria, oltre all'aumento di organico di circa 1.500 addetti nel biennio 2000-2001, estremamente importante sarà l'istituzione del relativo ruolo direttivo, come previsto dal predetto decreto legislativo che sta per essere varato.

Sul piano della normativa carceraria è in fase di approvazione il nuovo regolamento carcerario, mentre è in corso di esame presso la Camera dei deputati il disegno di legge «Smuraglia», inerente alla valorizza-

zione ed alla promozione di forme di lavoro carcerario. Rilevante è anche la normativa sullo *status* delle detenute madri, che si inquadra in una prospettiva generale di umanizzazione della vita in carcere. Il Governo sta poi continuando ad approfondire le problematiche dell'affettività nelle carceri, le quali rappresentano sicuramente l'aspetto più critico e delicato del rapporto tra detenuto e struttura carceraria.

In riferimento al ruolo dei GOM (Gruppi Operativi Mobili) e dell'U-GAP (Ufficio per le Garanzie dell'Amministrazione Penitenziaria) rileva che le problematiche agli stessi relative andranno riconsiderate nell'ambito dell'attuazione del decreto legislativo sul riordino dell'Amministrazione penitenziaria. In riferimento agli eventi di Sassari va però evidenziato che le risultanze dell'inchiesta giudiziaria escludono attualmente ogni coinvolgimento dei GOM negli episodi oggetto dell'indagine.

Sottolinea quindi la necessità di completare il complessivo disegno di riforma del sistema giustizia che è stato attuato già in buona parte nella legislatura in corso anche grazie alle significative convergenze fra le forze di maggioranza e quelle di opposizione. Più in particolare, in materia penale, sono in fase di conversione il decreto-legge che modifica la disciplina dei termini di custodia cautelare in relazione al giudizio abbreviato, il disegno di legge sui «collaboratori di giustizia», nonché quelli relativi alla formazione e valutazione della prova, alle indagini difensive, alla difesa d'ufficio e al gratuito patrocinio, mentre sul piano civilistico andrà portata a compimento la riforma delle procedure di espropriazione immobiliare, delle forme di conciliazione alternativa, del diritto societario e di quello fallimentare.

L'accesso alla carriera in magistratura è stato oggetto del disegno di legge, attualmente all'esame della Commissione (A.S. 4563), con il quale è stato previsto un aumento di organico di mille magistrati, nonché il riordino delle procedure amministrative di concorso. Tale riforma dovrà, tra l'altro, tener conto anche dei problemi derivanti dai provvedimenti adottati dalla magistratura amministrativa, al fine di porre rimedio alle attuali difficoltà di espletamento dei concorsi. Anche per tale motivo, il Ministro rivolge un pressante appello affinché la Commissione proceda con la massima speditezza possibile.

Sul piano organizzativo si cercherà poi di accrescere l'efficienza della «macchina giustizia» sia attraverso interventi in materia di edilizia giudiziaria sia attraverso un incremento degli organici amministrativi degli uffici giudiziari. In particolare, a quest'ultimo proposito va ricordato che il Governo ha presentato alla Camera un disegno di legge che affronta la questione dell'impegno di alcuni lavoratori socialmente utili e che ripropone gli interventi contenuti nel decreto-legge n. 54 del 2000, non convertito dalle Camere. Inoltre, il Ministero della giustizia ha ottenuto dal Ministero della funzione pubblica l'autorizzazione a procedere all'assunzione di un significativo contingente di personale amministrativo. Sempre nell'ottica di un miglioramento della funzionalità degli uffici giudiziari si sta dedicando poi una sempre maggiore attenzione alle problematiche con-

cernenti l'informatizzazione ed alla realizzazione del cosiddetto «ufficio di assistente del giudice».

Dopo aver richiamato l'attenzione sulla scadenza al 31 dicembre prossimo delle disposizioni che consentono l'utilizzazione dello strumento delle videoconferenze, il ministro Fassino si sofferma – tra l'altro – sulle problematiche riguardanti l'avvocatura, con particolare riferimento a quelle concernenti la riforma dell'accesso alla professione forense e la definizione delle modalità di attuazione delle modifiche recentemente apportate alla legge n. 146 del 1990, in materia di esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Concludendo, il Ministro sottolinea come gli interventi da lui indicati siano da ritenersi essenziali e fa appello all'esigenza che sui medesimi si registri la più ampia convergenza possibile.

Il presidente PINTO, nel ringraziare il Ministro per il carattere esauriente della sua esposizione, fa presente che la parte prevalente delle priorità su cui egli ha richiamato l'attenzione corrisponde a disegni di legge che sono già stati esaminati dal Senato ovvero dalla Commissione e, si trovano attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento: si richiama, in particolare, ai disegni di legge in materia di collaboratori di giustizia e di formazione e valutazione della prova, nonché al decreto-legge n. 82 del 2000 recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. Per quanto riguarda i disegni di legge che sono all'esame del Senato, la Commissione ha già concluso l'esame di quello in materia di indagini difensive (A.S. 3979) e, proprio nell'Ufficio di Presidenza svoltosi nella giornata di ieri, ha riconosciuto carattere di assoluta priorità al disegno di legge concernente l'incremento del ruolo organico della magistratura, per il quale è stato già fissato il termine per gli emendamenti.

Accogliendo una proposta della senatrice SCOPELLITI e dopo un intervento del senatore Bucciero, la Commissione, acquisita la disponibilità del ministro FASSINO, conviene infine che una delle sue prossime sedute potrà essere dedicata ad un nuovo incontro con il Ministro, nel corso del quale i membri della Commissione potranno porre ulteriori domande al fine di ottenere chiarimenti sia sulla situazione penitenziaria che in merito agli indirizzi che il Ministro intende seguire e agli interventi alla cui attuazione attribuisce carattere prioritario.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PINTO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso è integrato, a partire dalla seduta pomeridiana di oggi, con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 246, recante modifiche al codice civile in materia di infermità di mente.

La seduta termina alle ore 9,30.

583^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il senatore FASSONE rileva che la scelta di fondo sottesa al disegno di legge n. 4563 è essenzialmente quella di far fronte alla domanda di giustizia attraverso un aumento quantitativo dell'organico dei magistrati. La recente evoluzione legislativa ha invece cercato di operare attraverso strumenti diversi, quali la riduzione della domanda di giustizia, ad esempio attraverso il meccanismo della depenalizzazione, e la riduzione del carico di lavoro dei tribunali, ad esempio attraverso l'introduzione dell'istituto del giudice di pace. A questo proposito va sottolineato che la decisione di effettuare un intervento della portata di quello delineato nel disegno di legge n. 4563, anche se condivisibile nella situazione attuale, deve però essere realizzata tenendo altresì conto del fatto che un organico eccessivamente ampio potrebbe comportare forme di atomizzazione dell'attività interpretativa suscettibili di incidere in qualche modo sulla certezza del diritto. Proprio al fine di evitare il sopra evidenziato inconveniente, la previsione dell'aumento quantitativo degli organici della magistratura dovrà necessariamente essere integrata da specifiche normative finalizzate a indirizzare e a promuovere la professionalità dei magistrati.

Per altro verso la configurazione di un concorso riservato in modo specifico agli avvocati con un'esperienza professionale di cinque anni trova la sua *ratio* nella circolarità della cultura forense, che il disegno di legge in questione mira quindi a valorizzare. Al riguardo va evidenziato che il processo di omogeneizzazione della formazione dei magistrati e degli avvocati – che costituisce una linea di intervento senz'altro condivisibile – fa apparire ancor più ingiustificata una scelta nel senso della separazione delle carriere giudicanti e requirenti nell'ambito della magistratura, a seguito della quale verrebbe creata una figura di pubblico ministero non perfettamente integrata nel circuito culturale sopra evidenziato. Va altresì rilevato che i pericoli di incostituzionalità sottesi alla scelta di configurare uno specifico concorso riservato agli avvocati sono stati adeguatamente valutati e di conseguenza arginati attraverso la sostanziale omogeneità delle prove del concorso in questione rispetto a quelle del concorso ordinario, sia pur nella ragionevole differenziazione connessa al bagaglio professionale teorico-pratico degli avvocati di cui è tenuto conto nella configurazione delle prove stesse.

Sempre con riferimento al concorso per magistrato di tribunale riservato agli avvocati, per quel che concerne il problema del limite di età, si è mantenuta la soglia dei 45 anni, in considerazione della previsione di analogo limite (sempre per gli avvocati) contenuto nelle norme relative al concorso ordinario. Per quel che riguarda la proposta relativa all'eventuale scelta di introdurre un vincolo distrettuale per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei magistrati che accedano al ruolo attraverso il concorso riservato agli avvocati, va rilevato che tale previsione potrebbe porre problemi di incompatibilità tra i nuovi compiti e l'attività professionale forense precedentemente esercitata dai soggetti in questione.

Per quel che attiene poi alla previsione di magistrati distrettuali destinati alle sostituzioni dei giudici assenti dal servizio, potrebbe essere opportuno configurare per gli stessi forme di incentivazione non generalizzate, ma legate alle peculiarità dello specifico contesto territoriale in cui gli stessi opereranno, prevedendo solo nel caso in cui i posti messi a concorso in relazione ad un certo distretto risultino scoperti oltre una determinata percentuale l'applicazione dei benefici di cui alla legge n. 133 del 1998 per la destinazione a sedi disagiate.

Il presidente PINTO rileva che l'aumento quantitativo degli organici dei magistrati dovrà essere utilizzato in tutta la sua valenza operativa con conseguente necessità di destinare una porzione il più possibile ampia degli stessi all'effettivo esercizio dell'attività giurisdizionale.

Riprendendo il suo intervento, il relatore FASSONE si sofferma sulla problematica della destinazione dei magistrati a funzioni non giudiziarie sottolineando come la previsione di duecento posti, di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 4563, appaia, a suo avviso, una soluzione equilibrata.

Per quel che riguarda poi la materia del concorso ordinario per uditore giudiziario, il relatore sottolinea soprattutto l'esigenza – segnalata anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 4563 – di modificare le disposizioni di cui agli articoli 123 e 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario in modo da chiarire inequivocabilmente la natura della prova preliminare, esplicitando come essa sia volta unicamente a selezionare i candidati da ammettere alla prova scritta e non abbia invece alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per conseguire la nomina a uditore giudiziario. Un intervento di questo tipo appare infatti indispensabile al fine di evitare le difficoltà che nella vigenza dell'attuale normativa sono sorte in seguito ad alcune pronunce della magistratura amministrativa.

Per quel che attiene poi alla proposta di prevedere che della Commissione esaminatrice per il concorso ad uditore giudiziario siano chiamati a far parte anche rappresentanti dell'Avvocatura evidenza, a titolo personale, di non avere alcuna contrarietà in linea di principio, ma di avere esclusivamente una preoccupazione di ordine pratico in quanto ben difficilmente un avvocato potrebbe assicurare una presenza continuativa a Roma per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei lavori della Commissione esaminatrice. Tale proposta potrebbe invece essere presa in considerazione, in una diversa prospettiva, qualora si ritenesse praticabile il suggerimento, da lui già avanzato in sede di relazione sui disegni di legge in titolo, di modificare la disciplina del concorso per uditore giudiziario riprendendo dalla normativa attualmente vigente in Francia la previsione della possibilità di affidare la correzione delle prove scritte ad una vasta platea di correttori esterni alla Commissione esaminatrice. Una soluzione di questo genere potrebbe essere valutata senz'altro positivamente, anche se è necessaria un'attenta riflessione sui problemi che potrebbe derivare da un eccessivo allungamento dei tempi per l'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 14 e 15 del disegno di legge n. 4563.

Il sottosegretario di Stato MAGGI richiama l'attenzione della Commissione su quanto il dibattito ha messo in evidenza in merito all'esigenza di massima valorizzazione della professionalità e degli aspetti di deontologia professionale. Fa presente che sul carico di lavoro dei magistrati avranno, senza dubbio, un benefico effetto di sfolemento gli interventi legislativi *in itinere* o quelli già realizzati: tuttavia ritiene opportuno un controllo accresciuto sulla laboriosità dei magistrati stessi, rilevando – in particolare – che talora gli adempimenti in termini di deposito delle sentenze rivelano una certa difficoltà per quel che concerne il rispetto dei termini richiesti. Conclude, prendendo atto della sostanziale condivisione rispetto alla filosofia del disegno di legge n. 4563 e preannuncia la disponibilità del Governo a seguire con la massima attenzione lo svolgimento dell'esame nella fase di trattazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3658) GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio 1999.

Il relatore FOLLIERI ricorda il precedente *iter* del disegno di legge in titolo, sottolineando in particolare che la Commissione Programmazione e Bilancio, in data 19 gennaio 1999, ha espresso su di esso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Segue un intervento del senatore GRECO che rileva come il disegno di legge sia diretto a eliminare le modifiche apportate all'articolo 8, comma 3, della legge n. 276 del 1997 dal decreto-legge n. 328 del 1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 399 dello stesso anno. Richiama l'attenzione sul fatto che tale disegno di legge trae origine da un ordine del giorno (n. 9.3635.250) proposto da lui stesso – in sostituzione di un emendamento da lui presentato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 328 del 1998 – e accettato dal Governo. In particolare precisa che il Governo si era impegnato a riconsiderare le modifiche che venivano apportate all'articolo 8, comma 3, della legge n. 276 del 1997 dal predetto decreto-legge, in occasione del provvedimento relativo all'organizzazione giudiziaria, che, per primo, sarebbe venuto all'esame del Parlamento, tenendo presente che l'eventuale esigenza di copertura finanziaria di qualsiasi provvedimento legislativo risultava assicurata dall'eccedenza della copertura già approvata con la legge n. 276 del 1997.

Segue un breve intervento del senatore Antonino CARUSO il quale ricorda che sull'emendamento a suo tempo presentato dal senatore Greco non si era presentato alcun problema di copertura finanziaria.

Il presidente PINTO, nel rilevare l'opportunità di un'attenta riflessione sugli elementi su cui si è ulteriormente richiamata l'attenzione nel corso del dibattito odierno, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO il quale esprime il proprio rammarico per il fatto che il disegno di legge n. 4339 non sia stato posto all'ordine del giorno della Sottocommissione pareri della Commissione giustizia che in tal modo non ha potuto esprimersi su un provvedimento che è adesso all'attenzione dell'Aula nel testo predisposto dalle Commissioni riunite 8^a e 10^a e che agli articoli 2, 4, 5 e 6 contiene disposizioni in materia sanzionatoria di notevole rilievo. Rilevato come si tratti

di previsioni attinenti alle problematiche dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ritiene, e in questo senso rivolge un appello anche ai rappresentanti della maggioranza, che sarebbe necessario considerare l'opportunità di uno stralcio di queste disposizioni dal testo predisposto dalle Commissioni riunite, unitamente ad altre disposizioni che a suo avviso riguardano ugualmente la competenza della Commissione giustizia, in modo da far sì che esse possano essere più opportunamente esaminate insieme con i disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione in materia di danno biologico. A questo riguardo sollecita altresì il rappresentante del Governo affinché venga valutata l'esigenza di un ritiro del disegno di legge su tale materia recentemente presentato dal Governo alla Camera dei deputati al fine di una sua ripresentazione presso il Senato così da congiungerlo con i provvedimenti poc'anzi menzionati.

Il presidente PINTO prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Antonino Caruso e con riferimento alla questione da ultimo sollevata fa presente di averla già segnalata, nella mattinata odierna, al rappresentante del Governo in seguito a sollecitazioni che gli erano pervenute in via informale.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

292^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4502) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale osserva preliminarmente che nell'attuale momento politico, in cui torna prepotentemente alla ribalta l'esigenza di riforme istituzionali, sarebbe opportuno modificare l'articolo 80 della Costituzione, per far sì che il Parlamento non sprechi più il suo tempo prezioso nell'esame di *routine* degli accordi internazionali, rinunciando così ad affrontare adeguatamente i principali problemi di politica estera. Coglie poi l'occasione per sottolineare il sistematico sabotaggio del Parlamento che la minoranza sta ponendo in essere, mediante l'abuso della verifica del numero legale.

Il sottosegretario DANIELI dichiara che il Governo è pronto a valutare eventuali proposte di riforma delle procedure costituzionali di ratifica degli accordi internazionali; tuttavia rileva che esso non si è mai sottratto a un confronto parlamentare sulla politica estera. Per quel che riguarda l'ipotesi prospettata dal senatore Vertone Grimaldi, che escluderebbe qualsiasi esame parlamentare degli accordi internazionali, fa presente che in alcuni casi vi sono ragioni politiche – anche sopravvenute dopo la sottoscrizione dell'accordo – che inducono a non procedere alla ratifica, o quanto meno a rinviarla.

Il relatore VERTONE GRIMALDI dà conto del contenuto dell'accordo bilaterale con la Russia, che disciplina ogni tipo di trasporto su strada di viaggiatori e di merci tra i due paesi, dichiarandosi favorevole alla sua ratifica. Quanto agli oneri finanziari per il bilancio dello Stato, si prevede soltanto la spesa di 19 milioni di lire ad anni alterni, derivante dalla partecipazione alle riunioni delle autorità competenti dei due paesi, previste dall'articolo 20 dell'accordo.

Il senatore PORCARI chiede al rappresentante del Governo quale disciplina si applichi attualmente ai trasporti internazionali su strada tra Italia e Russia. In ogni caso ritiene che un accordo strettamente tecnico, come quello in esame, possa essere rapidamente approvato senza sovraccaricarlo di eccessivi significati politico-istituzionali.

Il senatore VOLCIC dubita che per l'attuazione dell'accordo non sia necessario dar vita a nuove strutture amministrative, come afferma la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge.

Il senatore PIANETTA giudica favorevolmente l'accordo in esame e fa notare al Relatore che è la maggioranza a sabotare il Governo, facendo mancare di continuo il numero legale persino al Senato, dove dispone sulla carta di numeri largamente sufficienti.

Il sottosegretario DANIELI risponde ai rilievi del senatore Porcari e del senatore Volcic, rilevando che l'accordo è stato negoziato, su richiesta della Federazione russa, per aggiornare il precedente accordo italo-sovietico, stipulato nel 1984. Sollecita poi l'approvazione del disegno di legge.

Il presidente BOCO avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

Concorda la Commissione.

(4572) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore VERTONE GRIMALDI sottolinea l'importanza dell'accordo di cooperazione scientifica con l'Indonesia, sottoscritto in occasione della visita del presidente del Consiglio Prodi a Jakarta il 20 ottobre 1997. In tal modo si è dato nuovo impulso ai rapporti bilaterali con un paese di cruciale importanza per gli equilibri economici e politici dell'Estremo Oriente.

I settori di possibile cooperazione sono elencati nell'articolo 3 dell'accordo e vanno dallo sfruttamento di nuove fonti energetiche alla tutela ambientale, dalle telecomunicazioni alle tecnologie spaziali, dalla medicina all'agricoltura e alle biotecnologie. Degno di nota è anche l'articolo 7, che disciplina i diritti sulla proprietà intellettuale per i risultati raggiunti nel corso dell'attuazione dell'accordo. L'onere finanziario oscilla intorno ai 500 milioni di lire annui, con leggere differenze che dipendono dalla previsione di riunire la commissione mista di cui all'articolo 5 in uno dei due paesi contraenti, ad anni alterni.

Il senatore PORCARI dichiara che il Gruppo di Forza Italia è favorevole alla ratifica dell'accordo.

Il presidente BOCO si dichiara contrario all'approvazione del disegno di legge, non condividendo l'inserimento delle biotecnologie negli accordi bilaterali di cooperazione scientifica, come già ha avuto modo di far presente in precedenti occasioni. Ricorda poi che nella seduta del 1° marzo 2000 il Senato ha approvato un ordine del giorno con cui ha impegnato il Governo ad adoperarsi affinché la ricerca sulle biotecnologie si svolga in coerenza con la convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità, ad adottare il principio di precauzione e a proporre in seno all'Unione Europea una moratoria relativa alla coltivazione e alla commercializzazione degli organismi geneticamente modificati.

Il senatore VOLCIC fa presente che nell'articolo 3 vi è solo l'indicazione dei possibili ambiti di cooperazione scientifica e tecnica, ma si può ben ratificare l'accordo e, in fase di attuazione, escludere la collaborazione per le biotecnologie.

Il relatore VERTONE GRIMALDI invita il presidente Boco a farsi promotore di un dibattito parlamentare in cui si affronti in via generale la questione delle biotecnologie.

Il presidente BOCO precisa che l'ordine del giorno approvato il 1° marzo 2000 costituisce appunto il risultato di un dibattito in cui il Senato ha dato al Governo indirizzi politici sulla questione delle biotecnologie, in generale.

Il sottosegretario DANIELI ribadisce l'impegno del Governo a rispettare l'ordine del giorno recentemente approvato dal Senato, rilevando altresì che l'accordo con l'Indonesia fu sottoscritto il 20 ottobre 1997, quando non vi era ancora un preciso orientamento dell'Italia e dell'Unione Europea in materia di biotecnologie.

Il presidente BOCO avverte che la 1^a Commissione ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge, mentre la 5^a e la 7^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta di dar mandato al relatore di riferire in Assemblea a favore del disegno di legge.

Concorda la Commissione.

(1280-B) *Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio scorso.

Il presidente BOCO avverte che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta di dar mandato al relatore di riferire in Assemblea a favore del disegno di legge.

Concorda la Commissione.

(3435-B) *Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio scorso.

Il presidente BOCO avverte che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta di dar mandato al relatore di riferire in Assemblea a favore del disegno di legge.

Concorda la Commissione.

(4514) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

Il presidente BOCO avverte che la 1^a, la 5^a e la 7^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta di dar mandato al relatore di riferire in Assemblea a favore del disegno di legge.

Concorda la Commissione.

(4528) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla Rassegna «Italia in Giappone 2001»

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

Il presidente BOCO avverte che la 1^a, la 5^a e la 7^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta di dar mandato al relatore di riferire in Assemblea a favore del disegno di legge.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

352^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore D'ALÌ sottopone alla valutazione del Presidente la opportunità di prevedere nelle prossime sedute l'intervento del Ministro delle finanze al fine di illustrare alla Commissione gli orientamenti del suo Dicastero.

Il presidente GUERZONI assicura il senatore D'Alì che si farà interprete presso il Ministro di tale richiesta.

*IN SEDE REFERENTE***(4336) Misure in materia fiscale***(Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

In conseguenza del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il presidente GUERZONI dichiara inammissibili gli emendamenti 01.100, 01.1, 1.1/17, 1.1/19, 1.1/20, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 (seconda parte), 3.8 (seconda parte), 3.9 (seconda parte), 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.25, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.30 e 3.0.34.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 1.17, col quale si propone di stralciare l'articolo 1, concernente la tassazione dei redditi di imprese estere partecipate: la proposta di stralcio è motivata dalla necessità di valutare tali delicate disposizioni nel contesto di un autonomo disegno di legge, in modo da poterne approfondire tutte le implicazioni.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Il senatore D'ALÌ, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore al fine di migliorare le disposizioni dell'articolo 1, illustra i subemendamenti 1.1/7 ed 1.1/10, il primo dei quali finalizzato ad escludere dal novero dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata gli Stati appartenenti all'Unione europea, nonché quelli con i quali sia stato stipulato un accordo internazionale per evitare la doppia imposizione. Anche il subemendamento 1.1/10 risponde alla esigenza di armonizzare la disciplina fiscale italiana con quella vigente in tale materia nei Paesi stranieri, ma nell'ottica di non penalizzare le imprese italiane.

Dopo che il sottosegretario D'AMICO ha illustrato il subemendamento 1.1/15, finalizzato a coordinare la disposizione dell'emendamento 1.1 con quelle recate dall'emendamento 4.0.100, presentato dal Governo, si danno per illustrati tutti i rimanenti subemendamenti presentati.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, volto a risolvere alcune questioni già emerse sia in sede di illustrazione dei contenuti dell'articolo 1 che nel corso del dibattito. In particolare, egli ritiene essenziale contemperare l'esigenza di introdurre nell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di imprese estere partecipate (anche seguendo gli indirizzi formulati in sede di Organizzazione per la Cooperazione per lo Sviluppo Economico al fine di contrastare la concorrenza fiscale sleale) con quella di non penalizzare le imprese italiane che, per ragioni squisitamente operative e di organizzazione industriale, si avvalgono di società partecipate estere. Ribadisce peraltro l'orientamento a contrastare i comportamenti elusivi di quelle aziende che mirano a sottrarre reddito imponibile attraverso la creazione di società partecipate. Per tali motivi, si dichiara contrario all'ipotesi di stralcio proposta dal senatore D'Alì, che amplierebbe ancor di più il ritardo finora accumulato dall'Italia nell'approvare la disciplina in parola.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, finalizzati ad inserire un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

Il relatore illustra poi l'emendamento 3.5, volto ad applicare alla disciplina agevolativa recata dalla legge n. 133 del 1999 in materia di redditi di impresa, la norma antielusiva prevista dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 3.7, finalizzato ad estendere le misure agevolative in materia di reddito d'impresa recate dai commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge n. 133 del 1999 anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo, e in accomandita semplice, in regime di contabilità semplificata.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10, di contenuto identico all'emendamento 3.7.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 3.13, volto ad anticipare di un anno le disposizioni recate dall'articolo 2 della legge n. 133 del 1999.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 3.18, finalizzato a consentire alle società capogruppo, che hanno creato aziende nel Mezzogiorno d'Italia, di fruire delle agevolazioni previste dalle legge n. 64 del 1986.

Il senatore CASTELLANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.21.

Analogamente il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.22.

La senatrice THALER AUSSERHOFER rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.0.5, mentre il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 3.0.6, identico al precedente, finalizzato a modificare una disposizione del collegato alla legge finanziaria per il 1999, a sua volta soppressiva di una serie di misure agevolative per le imprese operanti nel Mezzogiorno.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, identici all'emendamento 3.0.6, il senatore CASTELLANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.0.12.

Anche la senatrice THALER AUSSERHOFER rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.0.13.

Dopo che il senatore CASTELLANI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.0.17, si dà per illustrato l'emendamento 3.0.18.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 3.0.19, mirante a rendere autonoma la dichiarazione dei redditi da parte dei sostituti d'imposta rispetto alla dichiarazione unificata dei redditi, a proposito della quale egli esprime una valutazione sostanzialmente negativa.

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti 3.0.20, 3.0.21, 3.0.22 e 3.0.23.

Il senatore ROSSI rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 3.0.28. Egli aggiunge poi la firma all'emendamento 3.0.31 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.0.32.

La senatrice SARTORI aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.0.33.

Il relatore BONAVITA propone di accantonare momentaneamente l'esame dell'emendamento 1.1 e dei relativi subemendamenti.

Il Presidente dispone quindi l'accantonamento di tali emendamenti.

In sede di espressione del parere, il RELATORE chiede di poter formulare la propria valutazione in una successiva seduta sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 3.13, 3.18, 3.21, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.28.

Il relatore chiede poi il ritiro degli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, diversamente esprime parere contrario. Analogamente si esprime sugli emendamenti 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, di identico contenuto.

Egli poi esprime parere favorevole sull'emendamento 3.22 e parere contrario sugli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21, 3.0.22 e 3.0.23, di identico contenuto. Sugli emendamenti 3.0.31 e 3.0.32 parimenti esprime parere contrario.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.0.33.

Il sottosegretario D'AMICO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9. Sugli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21, 3.0.22 e 3.0.23, di identico contenuto, egli, esprimendo parere contrario, fa presente che le modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi sono oggetto di normativa secondaria. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 3.0.32.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 3.22 e 3.0.31 e sull'emendamento 3.0.33 esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore BONAVITA, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette al Governo sull'emendamento 3.0.31.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Soggetti esenti dall'IRPEG)

1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "le comunità montane" sono inserite le seguenti: "le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del servizio sanitario nazionale" conseguentemente, al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 88, sono soppresse le seguenti parole: "comprese le Unità sanitarie locali".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

01.100

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Soggetti esenti dall'IRPEG)

1. Al comma 2 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente lettera:

"*c*) l'esercizio di attività marginali comprese quelle di controllo e vigilanza veterinaria svolte dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del servizio sanitario nazionale".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

01.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Art. 1.

Stralciare l'articolo.

1.17

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando un soggetto, persona fisica o giuridica, residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, per un periodo di tempo non inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno, almeno il 10 per cento delle azioni, delle quote, dei diritti di voto di un'impresa, di una società o di altro ente residente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero sono imputati al soggetto residente in proporzione alla partecipazione da esso detenuta. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati».

1.1/1

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, al comma 1, sostituire le parole: «, il controllo di una impresa.» con le seguenti: «una partecipazione pari ad almeno il 10 per cento».

1.1/2

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 1, sostituire le parole: «il controllo» con le altre: «una partecipa-

zione non superiore al 15 per cento, e comunque del valore massimo di 7,5 miliardi,».

1.1/3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in ogni caso, allorquando la partecipazione alle azioni o quote dell'impresa, della società o del raggruppamento di società abbia un valore di almeno 15 miliardi di lire».

1.1/4

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni nel capitale della società controllata estera trova applicazione l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

1.1/5 (già em. 1.5)

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 4, sopprimere la parola: «sensibilmente».

1.1/6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, alinea articolo 127-bis, sub 4, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Sono comunque esclusi i Paesi dell'Unione europea e quei Paesi con i quali siano stati stipulati trattati internazionali contro la doppia imposizione che vietano ad uno Stato contraente di tassare un'impresa residente nell'altro Stato se non per attività esercitate nel territorio del primo tramite stabile organizzazione».

1.1/7 (già em. 1.6)

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a) alinea articolo 127-bis, sopprimere il comma 5.

1.1/8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 5, sostituire le parole: «principalmente un'» con le parole: «in misura non inferiore al 90 per cento dell'attività complessiva, la sua».

1.1/9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), alinea articolo 127-bis, sub-5, sostituire le parole: «nel mercato nel quale ha sede» con le seguenti: «in mercati esteri ivi compreso quello del Paese nel quale hanno sede».

1.1/10

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), capoverso articolo 127-bis, al comma 5, al termine dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i criteri ed i parametri che realizzano le condizioni di non applicabilità di cui al comma 1 e le relative procedure di asseverazione.».

1.1/11

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, alla lettera a), alinea articolo 127-bis, al comma 7, sostituire le parole da: «Gli utili distribuiti» fino a: «del periodo precedente» con le parole: «Le imposte pagate all'estero, comprovate ed accertate».

1.1/12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, comma 1, lettera a), alinea articolo 127-bis, sub comma 8, dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400» aggiungere le seguenti: «, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

1.1/13

ALBERTINI

All'emendamento 1.1, comma 1, alinea articolo 127-bis, lettera b), sub 7-bis, sopprimere la parola: «sensibilmente».

1.1/14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1/15

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente", aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662".

All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni della presente lettera c-bis) valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

1.1/16 (già em. 1.13)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

All'emendamento 1.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente" aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

1.1/17 (già em. 1.16)

TAROLLI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente" aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in 45 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.1/18 (già em. 1.15)

CASTELLANI Pierluigi

All'emendamento 1.1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente" aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2-ter. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

1.1/19 (già em. 1.14)

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente" aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro

autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

1.1/20 (già em. 1.11) PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione*). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) dopo l'articolo 127 é inserito il seguente:

‘Art. 127-bis. - (*Disposizioni in materia di imprese estere partecipate*). - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite di partecipazione di cui al comma 1, si tiene conto delle azioni o quote, dei diritti di voto o dei diritti relativi alla distribuzione di utili o riserve.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equipollenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano comunque quando l'impresa, la società o altro ente non residente svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato nel quale ha sede. Tali disposizioni non si applicano altresì se il soggetto residente dimostra che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare principalmente i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini del presente comma, il contribuente può esercitare il diritto di interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*; non si tiene conto degli articoli 54, quarto comma e 67, terzo comma. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del periodo precedente, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 7, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto dell'ultimo periodo di tale comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.;

b) all'articolo 76, i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

‘7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equipollenti.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-*bis* è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-*bis*;

c) nell'articolo 20, comma 2, lettera b), le parole: 'di cui alle lettere h) e i)', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui alle lettere c), f), h), h-bis), i) e l)';

d) nell'articolo 96-bis:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

'4-bis. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma';

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nel comma 4-bis';

3) è abrogato il comma 7;

e) l'articolo 106-bis è sostituito dal seguente:

'Art. 106-bis. - (*Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo*). - 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 e quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo sono computate fino a concorrenza di detti crediti nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2 di tale comma'."

2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis, come inserito nel TUIR dal precedente comma 1. La disposizione del comma 1, lettera d) si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4-bis dell'articolo 96-bis, come inserito nel TUIR dal precedente comma 1. La disposizione del comma 1, lettera e) ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000 i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al comma 1 nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo ravvedimento operoso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2001 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2001 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.0.2

FERRANTE, MASCIONI

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente:

"Ai fini della determinazione del reddito di cui al periodo precedente, si applicano le esclusioni di cui alla lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 48, nei limiti ivi indicati, con riguardo alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di collaborazione, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

1.0.3

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La parte non detratta dei crediti d'imposta limitati utilizzati nei periodi d'imposta precedenti a quelli di entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, e che avrebbe trovato detrazione se si fosse applicata tale modifica, è ammessa in detrazione, per quote costanti, dall'imposta dovuta per l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1999 e per i quattro esercizi successivi.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 1999, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad esse conformi.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

1.0.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme ed i valori derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, qualora gli stessi risultino imponibili ai fini fiscali, in capo al lavo-

ratore o all'erogante, nello Stato o territorio in cui le attività sono prestate. La disposizione non si applica se le attività sono prestate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Quando non sia applicabile l'esclusione di cui al precedente comma, l'imponibile è pari alla retribuzione convenzionale applicabile in base all'articolo 4 del decreto legge 31 luglio 1987 n. 317, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, come determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Detto imponibile trova applicazione per il calcolo dei contributi anche nelle ipotesi in cui operi l'esclusione di cui al comma precedente.

3. Il presente articolo entra in vigore a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000».

1.0.5

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 dopo la lettera *c*) è inserita la seguente: «*c-bis*) gli importi della retribuzione da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto diversi da quelli convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398».

2. La presente disposizione si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, per i medesimi anni, dell'accantonamento iscritto nella tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla voce Ministero delle Finanze. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzata ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.6

D'ALÌ VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: "in corso alla data del 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 31 dicembre 2002".

2. La disposizione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2002».

1.0.7

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai soggetti senza scopo di lucro sovvenzionati tramite il Fondo dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163 non si applica l'imposta sul reddito delle persone giuridiche sulla quota di reddito imponibile corrispondente all'ammontare dell'imposta.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

1.0.8

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 3.

All'articolo 3, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«o-a). Al comma 1, lettera b), le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999"».

3.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la lettera:

a-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Rientra tra i beni strumentali agevolabili il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti».

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) nel comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 8 e 9», sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 8, 8-bis e 9».

3.2

CASTELLANI Pierluigi

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la lettera:

a-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-ter. Se in uno dei periodi d'imposta di cui al comma 8 l'ammontare assoggettabile ad aliquota ridotta è superiore al reddito imponibile dello stesso periodo, i redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, possono essere assoggettati ad aliquota ridotta fino a concorrenza di tale eccedenza».

Di conseguenza dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

b-bis) nel comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 8, 8-ter e 9».

3.3

CASTELLANI Pierluigi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) nel comma 9, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva» e prima delle parole: «per le società e gli enti commerciali...» si inseriscono le seguenti: «vanno computati a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui è stato effettuato il conferimento o l'accantonamento, e rilevano per la parte eccedente i decrementi verificatisi nel medesimo periodo.

3.4

CASTELLANI Pierluigi

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Alle disposizioni del presente articolo, commi da 8 a 11, si applicano le previsioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a prescindere dalla sussistenza

della condizione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Se entro il secondo periodo d'imposta successivo alla loro entrata in funzione i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture situate all'estero, la minore imposta liquidata per effetto dell'agevolazione, limitatamente alla parte riferibile all'investimento nei suddetti beni, si renderà dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano gli eventi sopra indicati"».

3.5

BONAVITA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2»;

Conseguentemente alla fine dell'articolo 3, del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, valutato in 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3.6

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in

regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.7

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.8

TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.9

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

3.10 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: «La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.11 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999".

2-ter. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

3.12 D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999"».

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, al-

l'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3.13

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999"».

3.14

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999"».

3.15

TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "in corso alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 1° gennaio 1999"».

3.16

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo anche per i periodi di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge».

3.17

MARINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli utili formati negli esercizi di fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2-ter. Al relativo onere, valutato in 9 miliardi di lire per l'anno 2000, e in 5 e 4 miliardi di lire rispettivamente per gli anni 2001 e 2002, si provvede a carico dello stanziamento iscritto ai fini del Bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.18

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applica agli utili relativi agli esercizi compresi nel periodo di fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999».

3.19

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applica agli utili relativi a tutti gli esercizi compresi nel periodo di fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64».

3.20

AGOSTINI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 marzo 1999, n. 133, si applica agli utili relativi a tutti gli esercizi compresi nel periodo di fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 65.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 9 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.21

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, all'articolo 7, al comma 4-ter, la parola: "corrente", è sostituita con le seguenti: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche o annuali,"».

3.22

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono cumulabili con l'agevolazione prevista dall'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

3.23

PASQUINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sono soppresse le parole "che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali"».

3.24

PREDA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

3.0.1

SARTORI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

3.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

3.0.3

ALBERTINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

3.0.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

3.0.5

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

3.0.6

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, al-

l'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.7

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato».

3.0.8

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato».

3.0.9

TAROLLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In deroga all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese con meno di 10 dipendenti che effettuano nuove assunzioni nel limite di 3 unità a decorrere dal gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera A) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera B) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di ser-

vizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

3.0.10

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane, commerciali e agricole con meno di 10 dipendenti che effettuano nuove assunzioni nel limite di 3 unità a decorrere dal gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera A) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera B) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

3.0.11

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi d'imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera A) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera B) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.12

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera A) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera B) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.13

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività

produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera A) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera B) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

3.0.14

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera A) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera B) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di con-

sumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.».

3.0.15 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MATICA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera A) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera B) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.».

3.0.16

TAROLLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.17

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.18

MARINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun

anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.19

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.20

TAROLLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.21 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO , COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.22

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.23

ROSSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Nei limiti delle risorse di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regolarizzare tutte le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti e

dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari nonchè ad adempimenti amministrativi diretti ad enti pubblici anche locali previsti dallo stesso articolo 6 e dall'articolo 7 della stessa legge n. 22 del 1995 scaduti alla data del 31 dicembre 1999. Le sanzioni per ritardati versamenti dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 22 del 1995, compresi i versamenti di somme iscritte a ruolo, non si applicano se i versamenti sono eseguiti entro il 30 settembre 2000. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

3.0.25

BRIGNONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di redditi delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Le sopravvenienze conseguite a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, prevista dall'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, come novellato dall'articolo 23, commi 6-*quinquies* e 6-*septies*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 9,25 per cento.

2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le sopravvenienze sono conseguite.

3. L'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota del 9,25 per cento sulle sopravvenienze conseguite secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Qualora le sopravvenienze di cui al comma 1 siano conseguite dalle società di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento.

5. L'imposta sostitutiva di cui al presente articolo deve essere versata in un massimo di dieci rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la sopravve-

nienza; le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai nove periodi di imposta successiva. Gli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con i crediti d'imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell'imposta sostitutiva non dà diritto al rimborso delle imposte sui redditi eventualmente già assolte.

6. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo».

3.0.26

BRIGNONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad accertamenti tributari a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Nei limiti delle risorse di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non sono rilevanti ai fini degli accertamenti tributari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

3.0.27

BRIGNONE

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nelle comunità montane non a vocazione turistica)

1. Le attività commerciali al minuto e quelle di somministrazione di alimenti e bevande a conduzione familiare ubicate nei territori delle comunità montane non a vocazione turistica e svolte in esercizi di vicinato sono escluse da qualunque forma di tassazione. Sono altresì esclusi da qualunque imposizione i redditi derivanti dall'esercizio delle suddette attività.

2. All'onere derivante dalla disposizione del comma 1 valutato complessivamente in lire 150 miliardi per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.0.28

ROSSI

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dalla prima decade del mese di novembre 1994)

1. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti: "e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"; dopo le parole: "i contributi in conto capitale", sono aggiunte le seguenti: ", compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni e integrazioni,".

2. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente

provvedimento, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto stesso, è concesso un credito d'imposta, da far valere, sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'Irap, dell'Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta.

3. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale Spa e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa-Artigiancassa ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, delle risorse residue derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 della predetta legge n. 35 del 1995 e dell'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni di entrata derivanti dal citato comma 5 dell'articolo 11.».

3.0.30

BRIGNONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorre alla forma-

zione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".».

3.0.31

BRIGNONE, ROSSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 486 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"La trascrizione sui prescritti supporti cartacei dei dati contabili relativi all'esercizio precedente deve essere comunque effettuata entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 600".».

3.0.32

ROSSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

1. All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 622 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "adempimenti contabili e formali dei contribuenti", sono aggiunte le seguenti parole: "anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1 gennaio 2002; b) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare rilascio di scontrini o ricevute fiscali ovvero connesse alla mancata o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli

strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati".».

3.0.33

GAMBINI, SARTORI

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Il decreto di cui al precedente periodo può stabilire una maggiorazione della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 in favore delle imprese che nel medesimo periodo d'imposta hanno conseguito ricavi in misura non superiore a dieci miliardi di lire".

2. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo di cui al comma precedente sono abolite le parole: "in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile".

3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel secondo periodo dopo le parole: "soggetti passivi", sono aggiunte le parole: "ferma rimanendo, in ogni caso, l'applicazione delle aliquote più basse nei confronti delle imprese che nel periodo d'imposta hanno conseguito ricavi in misura non superiore a dieci miliardi di lire".».

3.0.34

GAMBINI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

418^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente «Alienazione e conferimento in concessione e mediante convenzione dei beni immobili appartenenti al demanio artistico e storico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni» (n. 661)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MARRI critica anzitutto la scelta – operata dallo schema in esame – di attribuire ai sovrintendenti regionali per i beni e le attività culturali il potere discrezionale di autorizzare l'alienazione dei beni demaniali. Suggestisce pertanto che gli elenchi ricognitivi dei beni di proprietà comunale, provinciale e regionale siano preliminarmente approvati dai rispettivi consigli, prima di essere trasmessi alle sovrintendenze regionali. Analogamente, propone di affiancare ai sovrintendenti commissioni di esperti che possano concorrere all'individuazione dei beni da alienare.

Preannuncia altresì che, in caso di mancato recepimento di tali osservazioni nello schema di parere che il relatore sottoporrà alla Commissione, il voto del Gruppo Alleanza Nazionale sullo schema di regolamento sarà decisamente contrario.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI manifesta invece una valutazione positiva dello schema di regolamento, pur nutrendo alcune perplessità. Nel dichiarare infatti di condividere i rilievi mossi dal relatore nella sua relazione introduttiva, stigmatizza l'eventualità che l'intera procedura risulti eccessivamente lunga e farraginoso e ne auspica pertanto un significativo snellimento. Invita poi ad una maggiore chiarezza in ordine alle modalità di esercizio del diritto di prelazione, onde fugare qualunque margine di incertezza. Infine, condivide la preoccupazione di sottrarre le procedure di alienazione a qualunque possibilità di accordi non trasparenti derivanti dalla concentrazione di ogni potere decisionale in capo ad un unico soggetto. Suggerisce pertanto al relatore di inserire nel parere un'osservazione relativa all'opportunità di istituire commissioni di esperti con il compito di esprimere pareri vincolanti sulle ipotesi di alienazioni, eventualmente fissando un termine perentorio per l'esercizio di tale potere.

Il senatore MONTICONE, nell'associarsi alle considerazioni finora svolte, aggiunge due ulteriori valutazioni: da un lato auspica un pieno recepimento delle osservazioni formulate dalla Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali; dall'altro, invoca un maggiore coordinamento con il recente testo unico sui beni culturali, in particolare per quanto riguarda l'alienazione di beni immobili appartenenti al demanio militare. A tale ultimo riguardo, ritiene infatti indispensabile una valutazione collegiale che contemperi la tutela dei beni culturali con l'interesse delle comunità locali alla loro fruizione.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario D'ANDREA, il quale comunica anzitutto l'orientamento del Governo a recepire l'indicazione, da più parti emersa, a ridurre i tempi complessivi delle procedure di alienazione contraendo a 30 mesi il termine (attualmente fissato in tre anni) entro cui, ai sensi dell'articolo 4, il sovrintendente regionale può integrare gli elenchi dei beni d'interesse storico-artistico predisposti dalle regioni e dagli enti locali.

Egli sottolinea poi che il regolamento è previsto dall'articolo 32 della legge n. 448 del 1998 (collegata alla manovra finanziaria per il 1999), che ha rappresentato una soluzione di compromesso fra i diversi orientamenti espressi nei due rami del Parlamento.

Quanto poi alla predisposizione di due distinti elenchi relativi, rispettivamente, ai beni di interesse storico-artistico e agli immobili edificati da più di cinquant'anni, egli ricorda che tale disposizione è connessa alla tutela, assicurata dalla legislazione vigente (come recentemente confluita nel Testo unico sui beni culturali), di tutti i beni con più di cinquant'anni, il cui interesse storico-artistico è quantomeno presunto. A tal fine, l'esperienza ha peraltro dimostrato che l'individuazione dei soli beni di interesse storico-artistico prevista dalla legge n. 1089 del 1939 (che ne affidava la ricognizione ai comuni, ai quali si sostituiva il Ministero in caso di inadempienza) è inefficace. Si è pertanto ritenuto di attribuire ai comuni e alle autonomie locali il compito di integrare gli elenchi dei beni di inte-

resse storico-artistico eventualmente già predisposti ai sensi della legge n. 1089 (a tale proposito il Governo è infatti orientato a recepire l'indicazione a non rinnovare del tutto gli elenchi), richiedendo tuttavia loro anche una ricognizione generale di tutti i beni immobili di loro proprietà realizzati da cinquant'anni al fine di poter assicurare una efficace azione di tutela.

Quanto infine alla proposta di affiancare ai sovrintendenti regionali commissioni tecniche di esperti, egli osserva che il regolamento non può innovare rispetto alla legislazione vigente, che nulla prevede in tal senso. Il procedimento non è d'altronde a suo avviso del tutto monocratico ed assicura sufficienti garanzie di trasparenza.

Conclude manifestando comunque la piena disponibilità del Governo ad accogliere i rilievi formulati dalla Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali, dal Consiglio di Stato, nonché evidentemente dalle Commissioni parlamentari.

Agli intervenuti replica quindi il relatore PAPPALARDO, il quale rammenta che il fine perseguito dal legislatore con l'approvazione dell'articolo 32 della legge n. 448 non era certo quello di conferire ai comuni uno strumento per incrementare le proprie entrate attraverso l'alienazione dei beni di interesse storico-artistico, bensì quello di assicurare la tutela e la fruizione di quei beni demaniali di particolare rilievo, alla cui cura le istituzioni pubbliche non riescono più a provvedere con regolarità ed efficacia. In tale ottica, lo schema di regolamento già prevede significativi vincoli nel successivo utilizzo dei beni alienati, sì da assicurarne la piena fruizione pubblica. Egli replica quindi al senatore Marri, osservando che se una deliberazione consiliare può essere opportuna per gli elenchi dei beni di interesse storico-artistico, ciò non ha invece ragione di essere per gli elenchi ricognitivi dei beni con più di cinquant'anni, in ordine alla cui individuazione non sussistono margini di discrezionalità.

Egli precisa poi al senatore Monticone che le osservazioni della Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali in ordine alla semplificazione delle procedure extranegoziali sono già state recepite nella bozza di regolamento sottoposta al parere parlamentare. Quanto alla gestione del demanio militare, egli ritiene che occorra ricondurla nell'ambito delle suddette procedure extranegoziali, eventualmente rafforzando anche l'esercizio del diritto di prelazione.

Quanto infine alla proposta di istituire commissioni di esperti da affiancare ai sovrintendenti regionali, egli nutre forti perplessità. Ricorda peraltro che l'obbligo di redigere gli elenchi dei beni di interesse storico-artistico risale alla legge n. 1089 del 1939 e che sarebbe inammissibile ipotizzare che tale obbligo sia stato largamente disatteso per sessant'anni. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo, raccomandando tuttavia al Governo di verificare concretamente la necessità di imporre ai comuni il pesante onere della redazione di un doppio elenco, cui inevitabilmente si connette una forte burocratizzazione del procedimento.

Il PRESIDENTE indice quindi la votazione sulla proposta di conferire al relatore il mandato di redigere un parere favorevole, con le osservazioni indicate.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore MARRI, il quale ribadisce l'esigenza di una deliberazione consiliare sulle proposte di alienazione. Quale esempio di mal funzionamento delle attuali procedure, cita infatti il caso degli stabilimenti Ilva del comune di Follonica che, nonostante siano stati oggetto di ristrutturazioni con significativi stanziamenti a carico dello Stato e della regione, sono stati inspiegabilmente inseriti nell'elenco dei beni demaniali da alienare approvato con decreto interministeriale 27 marzo 2000.

Nel ribadire altresì l'esigenza di commissioni di esperti da coinvolgere nel processo decisionale relativo alle alienazioni, annuncia conclusivamente il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale.

Anche il senatore TONIOLLI, condividendo le perplessità del relatore sull'eccessiva burocratizzazione delle procedure di alienazione, nonché quelle del senatore Marri sugli ampi margini discrezionalità lasciati ai sovrintendenti regionali, annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI annuncia invece il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, raccomandando tuttavia vivissimamente al Governo di tenere conto delle perplessità sollevate nel corso del dibattito e di procedere con estrema cautela vista la delicatezza della materia.

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore ASCIUTTI preannuncia di astenersi, giudicando estremamente caotiche, e potenzialmente addirittura pericolose, le modalità di alienazione individuate dallo schema di regolamento.

Indi, il PRESIDENTE procede ad accertare la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento: verificatane l'assenza ed apprezzate le circostanze, stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 24 MAGGIO 2000

344^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BUCCI**

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SU UN GRAVE LUTTO CHE HA COLPITO IL PRESIDENTE SCIVOLETTO

Il presidente BUCCI, nell'informare la Commissione che la seduta di ieri non si è potuta tenere a seguito del grave lutto che ha colpito il presidente Scivoletto, ritiene, a nome della Commissione, di esprimere al Presidente il più sentito cordoglio per la scomparsa del padre.

Il sottosegretario NOCERA si associa, a nome del Governo, alle parole di cordoglio per il grave lutto che ha colpito il presidente Scivoletto.

PROROGA DEL TERMINE PER L'ESPRESSIONE DI PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 139-BIS, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione preliminarmente conviene all'unanimità di chiedere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere sulla nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e sulla proposta di riparto dello stanziamento per l'attività di competenza delle Regioni, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale».

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(4510) BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso, nella seduta del 11 maggio scorso.

Il presidente BUCCI ricorda che in discussione generale sono già intervenuti i senatori Bianco, Lauria Baldassare, Murineddu e Preda. Informa inoltre che sostituirà il relatore, assente per concomitanti impegni istituzionali, e rappresenta altresì l'esigenza di prevedere tempestivamente delle audizioni informali con gli esponenti del mondo produttivo ed associativo.

Il senatore CUSIMANO, dopo essersi soffermato sull'infezione che ha colpito gli allevamenti di tacchini e polli, segnala la gravità della crisi che ha investito in particolare le regioni Lombardia e Veneto, portando all'abbattimento di interi allevamenti e precisando che, a livello regionale e locale, si è riusciti ad evitare la propagazione del *virus*, mentre resta la necessità di prevedere con urgenza degli indennizzi per gli allevamenti danneggiati. Nel ricordare che l'abbattimento e la distruzione dei capi presenti in allevamento trovano un risarcimento sulla base della legge n. 218 del 1988 (con un rimborso pari al valore di mercato dei capi abbattuti), il senatore Cusimano dichiara di concordare con l'esigenza di prevedere anche l'indennizzo del mancato reddito derivante dal fermo imposto all'attività economica dalle misure cautelari adottate, precisando che questo provvedimento è compatibile con la normativa comunitaria e ha anche un precedente nelle misure adottate per l'epidemia di afta epizootica verificatasi nel 1993.

Dopo essersi quindi dichiarato favorevole al provvedimento, il senatore Cusimano auspica che venga chiarita l'incongruenza tra quanto previsto all'articolo 2 (in materia di definizione della misura dell'indennizzo con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali) e quanto dichiarato in un comunicato dello stesso Ministero delle politiche agricole e forestali del 5 maggio, nel quale si rende noto che il Dicastero ha diramato lo schema di provvedimento per fronteggiare la crisi che ha colpito il comparto avicolo (con delle riformulazioni in materia di benessere degli animali); in tale comunicato – prosegue il senatore Cusimano – si precisa che lo schema di provvedimento sarà esaminato dalla Conferenza Stato-regioni e che il Ministro ha segnalato l'esigenza di un coordinamento interministeriale per individuare le idonee forme di copertura finanziaria. Alla luce di tali considerazioni ritiene che, al fine di acquisire risorse certe di copertura, sarebbe opportuno attendere la effettiva presentazione del provvedimento governativo da congiungere a quello in discussione.

Il senatore BETTAMIO dichiara l'orientamento favorevole del Gruppo di Forza Italia al provvedimento in esame, che offre delle soluzioni alla grave emergenza che ha colpito il settore, sottolineando che appare superata la preoccupazione originariamente emersa in ordine alla compatibilità con l'ordinamento comunitario di misure di indennizzo del danno. Alla luce poi di quanto emerso dal dibattito odierno, sembrerebbe in via di soluzione anche il problema di reperire adeguate risorse per assicurare la copertura finanziaria al provvedimento. Ritiene inoltre opportuno che il provvedimento abbia un *iter* celere.

Il senatore PIATTI, nel condividere preliminarmente le indicazioni contenute nella relazione svolta dal relatore Bedin ed anche i suggerimenti provenienti dall'opposizione, sottolinea l'esigenza di procedere, così come più volte segnalato dal senatore Preda, sul disegno di legge di riforma del Fondo di solidarietà nazionale (del quale lo stesso senatore Preda è relatore), in quanto è urgente una revisione del quadro legislativo generale di riferimento per le varie emergenze che colpiscono il settore primario. Segnala quindi che nell'ambito delle regioni più colpite (Lombardia e Veneto) il sistema produttivo è imperniato su aziende di grandi dimensioni in Veneto e su aziende di dimensioni più ridotte in Lombardia, ricordando altresì che è frequente il ricorso a contratti di soccida: ritiene pertanto che, in sede di valutazione delle proposte emendative, occorrerà tenere conto anche di tali caratteristiche del tessuto produttivo. Dopo aver ribadito inoltre l'esigenza di affrontare la questione della prevenzione, così come segnalata dal senatore Lauria Baldassarre, conviene sulla opportunità di prevedere delle audizioni con il mondo produttivo. Auspica inoltre che che siano affrontate tutte le questioni relative alle risorse di copertura, nella sede della Conferenza permanente Stato-regioni, anche alla luce delle indicazioni fornite dal ministro Pecoraro Scanio, nel corso della audizione sulle linee programmatiche del Dicastero, tenuta nella seduta del 10 maggio scorso.

Conclusivamente ritiene necessario che la Commissione proceda ad accelerare quanto possibile l'*iter* del provvedimento in esame.

Il presidente BUCCI, ricordato che la crisi dell'influenza aviaria ha avuto inizio nel 1999 con *virus* a bassa patogenicità, sottolinea che nel dicembre del 1999 la presenza di *virus* altamente infettivi ha reso indispensabile ed urgente l'abbattimento di interi allevamenti, che soddisfacevano non soltanto il fabbisogno nazionale ma anche la domanda proveniente dall'estero, con ingenti volumi di esportazioni.

Nel ricordare quindi che sussiste il rischio che di fronte ad una domanda elevata tuttora presente sul mercato, si possa verificare il passaggio a consumi di carni di tipo alternativo, ribadisce l'esigenza di intervenire tempestivamente a favore delle aziende colpite, prevedendo il risarcimento dei danni diretti ma anche di quelli indiretti (derivanti dal fermo delle attività produttive e connessi alla ricostruzione degli allevamenti). Ritiene inoltre estremamente urgente una accelerazione dell'*iter* del provvedi-

mento sia per dare ristoro economico al settore sia per rifornire il mercato con delle produzioni sicure, convenendo con l'orientamento espresso dal senatore Bettamio.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente BUCCI dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario NOCERA, intervenendo per una precisazione, dichiara che il Governo si è fatto carico dell'esigenza di un intervento legislativo a fronte della grave crisi che ha colpito il settore e ha in corso di predisposizione un provvedimento, che sarà presentato non appena definito l'iter in ambito governativo.

Il presidente BUCCI, ricordato quanto previsto in merito dall'articolo 51, comma 2, del Regolamento, propone di rinviare lo svolgimento delle repliche.

Conviene la Commissione.

(4204) BETTAMIO. – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA. – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(4329) BEDIN e MONTICONE. – *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il PRESIDENTE informa che nella seduta dell'11 maggio scorso è stato pubblicato, in allegato al resoconto della seduta, l'ultimo fascicolo di emendamenti. Informa inoltre che sono pervenuti il maggio il parere della 1^a Commissione (non ostativo sugli emendamenti trasmessi) e in data 10 maggio e il 23 maggio i nuovi pareri della 5^a Commissione del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, a revisione del parere già formulato, esprime parere di nulla osta sul testo del provvedimento a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 1.6, 2.6 – riformulato nel senso di esplicitare che si tratta di un'autorizzazione di spesa pari a 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 2001 e 2002 –, 3.1, 4.2 e 5.4; propone, altresì, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 5.3, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costi-

tuzione». «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, ad integrazione del parere reso il 10 maggio scorso, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4.1, e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.1, 5.1, 5.2 e 5.0.1».

Il Presidente invita quindi i proponenti a procedere all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore ROBOL, alla luce del parere espresso dalla 5^a Commissione, dichiara di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2, 5.1 e 5.2.

Il senatore SARACCO dà per illustrato l'emendamento 1.6, dando conto di una riformulazione di natura meramente formale volta a sostituire le parole: «di ogni singola particella colturale mentre per rimpiazzo» con le altre: «di ogni singola particella colturale; per rimpiazzo».

Il senatore BETTAMIO, alla luce del parere espresso dalla 5^a Commissione, dichiara di ritirare gli emendamenti 1.3, 3.0.1, 5.3 e 5.0.1.

Il relatore MURINEDDU, dopo aver illustrato l'emendamento 1.4, ritiene opportuno trasformarlo in un subemendamento (2.6/1), volto ad aggiungere un periodo di identico tenore al termine del primo periodo del comma 1 dell'emendamento 2.6, e invita anche il senatore Saracco, presentatore dell'emendamento 1.5 di identico tenore, ad operare analoga trasformazione.

Il senatore SARACCO, dopo aver illustrato l'emendamento 1.5, accetta la proposta del relatore e trasforma tale emendamento nell'emendamento 2.6/2.

Il presidente BUCCI precisa quindi che gli emendamenti 1.4 e 1.5 risultano così riformulati:

All'emendamento 2.6, al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla produzione lorda vendibile, è ridotto, ai fini della presente legge, al 10 per cento, al fine di tenere conto del carattere monocolturale delle aziende vitivinicole».

2.6/1

MURINEDDU, *relatore*

All'emendamento 2.6, al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla produzione lorda vendibile, è ridotto, ai

fini della presente legge, al 10 per cento, al fine di tenere conto del carattere monocolturale delle aziende vitivinicole».

2.6/2

SARACCO

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore SARACCO, per ottemperare alla condizione espressa nel parere della 5^a Commissione, riformula, nel secondo periodo del comma 1 dell'emendamento 2.6 (che dà comunque per illustrato) le parole: «limite complessivo di spesa di lire 20 miliardi per il biennio 2001-2002» sostituendole con le seguenti: «limite complessivo di spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

Il senatore BETTAMIO dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.2 volti a meglio precisare le condizioni da rispettare per la erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2.

Il relatore MURINEDDU, alla luce delle considerazioni svolte dal senatore BETTAMIO, invita i presentatori a riformulare parzialmente il comma 2 dell'emendamento 2.6 (nuovo testo) sostituendo le lettere *a*) e *c*) con le lettere *a*) e *c*) dell'emendamento 2.1 e la lettera *b*) con la lettera *b*) dell'emendamento 2.2, precisando che su tali emendamenti 2.1 e 2.2 la Commissione bilancio aveva comunque espresso un parere di nullaosta.

Il senatore SARACCO dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Relatore per il comma 2 dell'emendamento 2.6 (nuovo testo) precisando che tale emendamento risulta così riformulato:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Ai fini del risarcimento dei danni subiti, si applicano in favore delle aziende interessate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità in essa previste. Per la copertura dei costi di estirpazione, reimpianto o rimpiazzo, sono concessi alle aziende interessate contributi fino a un limite complessivo di spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo le modalità e i parametri fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni interessate, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) che il reimpianto avvenga in particelle non infestate, purché site nella stessa zona e condotte dallo stesso imprenditore danneggiato;

b) che siano presentate le fatture d'acquisto delle barbatelle (che devono essere garantite esenti da fitoplasma), dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore, e di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con il proprio lavoro, dovranno essere rendicontate attraverso l'emissione di autofatture;

c) che i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato.

3. Il contributo può essere erogato unicamente a consuntivo ed a reimpianto o rimpiazzo avvenuti.

4. I rapporti tra proprietari ed affittuari in relazione ai contributi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.».

2.6 (nuovissimo testo)

SARACCO, PREDA

Dopo che il senatore ROBOL ha dato per illustrati gli emendamenti 2.3 e 2.5, il senatore BETTAMIO dà per illustrato l'emendamento 2.4.

Il senatore PREDA, in qualità di firmatario dell'emendamento 2.6 (nuovissimo testo), alla luce dell'esigenza di adeguare la formulazione dei commi 3 e 4 di tale emendamento, tenendo conto, per quanto possibile, delle proposte contenute negli emendamenti 2.4 e 2.5, sui quali comunque la Commissione bilancio ha espresso parere di nullaosta, propone di accantonare l'ulteriore esame di tale emendamento e degli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore SARACCO dà per illustrato l'emendamento 3.1.

Essendo stato ritirato l'emendamento 3.0.1, il presidente BUCCI avverte che si passerà agli emendamenti successivi.

Il senatore SARACCO illustra l'emendamento 4.2, mentre il senatore ROBOL dà per illustrato l'emendamento 4.1.

Già ritirati dai proponenti gli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.2, il senatore SARACCO dà per illustrato l'emendamento 5.4.

Il presidente BUCCI, ricordato che anche l'emendamento 5.0.1 è stato ritirato, invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6 (nuovo testo).

Esprime altresì parere favorevole sui subemendamenti 2.6 (nuovissimo testo) /1 e 2.6 (nuovissimo testo) /2, mentre pospone l'espressione del parere sull'emendamento 2.6 (nuovissimo testo) alla luce dell'intento, dichiarato dal senatore PREDA, di riformulare i commi 3 e 4 di tale emendamento.

La Commissione accantona quindi l'ulteriore esame di tale emendamento, nonché degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 4.2 e contrario sull'emendamento 4.1. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 5.4.

Il sottosegretario NOCERA esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti 1.6 (nuovo testo), sui subemendamenti 2.6 (nuovissimo testo) /1, 2.6 (nuovissimo testo) /2, come pure sugli emendamenti 3.1, 4.2, 4.1 e 5.4.

Il presidente BUCCI sospende brevemente la seduta per consentire la ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.6 (nuovissimo testo).

La seduta, sospesa alle ore 16,05 è ripresa alle ore 16,10.

Il senatore PREDA dichiara che si riserva di riformulare i commi 3 e 4 dell'emendamento 2.6 (nuovissimo testo) per la seduta già convocata per domani alle ore 15.

Il presidente BUCCI, preso atto di tale dichiarazione, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,12.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

317^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE**(2093) ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul franchising****(3361) CAPONI. – Disciplina generale del contratto di franchising****(3666) GAMBINI. – Disciplina del franchising**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 26 gennaio.

Il relatore ASCIUTTI riferisce sullo svolgimento dei lavori del comitato ristretto, precisando che si è proceduto all'approfondimento della materia attraverso l'acquisizione di documentazione e con incontri cui hanno partecipato i rappresentanti delle categorie interessate ed esperti. Il comitato ristretto è quindi pervenuto alla definizione di un testo unificato che tiene conto di quanto previsto nei diversi disegni di legge ed anche delle proposte avanzate alla Camera. L'obiettivo è quello di pervenire ad una disciplina di tutela delle parti più deboli ed applicabile alle diverse fattispecie rientranti nel settore. Si è fatto anche riferimento al recente regolamento europeo, approvato a dicembre dello scorso anno.

Illustra, quindi, il contenuto del testo unificato soffermandosi, in particolare, sulle definizioni contenute all'articolo 1, sugli obblighi dell'affiliante e dell'affiliato stabiliti all'articolo 4, sulle norme relative ai comportamenti fissati dall'articolo 5 e sulle disposizioni finali e transitorie dell'articolo 7.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani giovedì 25 maggio alle ore 15, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 16.

**Testo unificato predisposto dal comitato ristretto per i
disegni di legge nn. 2093-3361-3666**

Norme per la disciplina del franchising

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, rientrano, anche se diversamente definiti, nel franchising o affiliazione commerciale i rapporti che sono caratterizzati dalla presenza di un soggetto (affiliante, fornitore o franchisor) che mette a disposizione di un altro soggetto (affiliato, acquirente o franchisee) un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo tale soggetto (affiliato) in un sistema costituito da una pluralità di soggetti (affiliati) distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Art. 2.

(Obblighi)

1. Il contratto di franchising deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve espressamente prevedere l'obbligazione delle parti di conformarsi alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n.2790/1999 e sue eventuali successive modifiche.

2. Il contratto di cui al comma 1 non può essere in contrasto, a pena di nullità, con i principi sanciti dalla presente legge.

Art. 3.

(Obblighi dell'affiliante)

1. Almeno 30 giorni prima della sottoscrizione di un contratto che abbia le caratteristiche del franchising, anche se diversamente definito dalle parti, l'affiliante deve consegnare, all'aspirante affiliato, la seguente documentazione:

a) copia completa del contratto da sottoscrivere, inclusi i relativi allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche

esigenze di riservatezza, e che comunque dovranno essere menzionati nel contratto;

b) i principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale;

c) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi;

d) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto del franchising;

e) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;

f) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati, negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

g) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrari, promossi nei confronti dell'affiliante, negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di franchising in esame, sia da affiliati che da terzi privati o da pubbliche autorità;

h) un'ipotesi di budget previsionale fondata, se possibile, su esperienze di affiliati in posizione analoga; tale ipotesi non costituisce, in alcun modo garanzia o promessa di risultato;

i) l'indicazione eventuale dell'esclusiva territoriale, concessa all'affiliato e indicata nel contratto, o l'esposizione delle ragioni ostative alla concessione della stessa.

Art. 4.

(Obblighi dell'affiliato)

1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante.

2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto del franchising.

Art. 5.

(Comportamenti)

1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a trasparenza, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili, ai fini della decisione sulla sottoscrizione del contratto di franchising, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate, o la cui divulgazione costituirebbe violazione di legittimi diritti di terzi.

2. L'affiliante deve motivare, all'aspirante affiliato, l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dati dallo stesso richiesti.

3. L'aspirante affiliato deve tenere, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a trasparenza, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante, ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna, ai fini dell'instaurazione del rapporto di franchising, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.

Art. 6.

(Annullamento del contratto)

1. Qualora taluna delle parti abbia fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'art.1439 del Codice Civile nonché l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 7.

(Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli accordi e contratti di franchising stipulati ed efficaci nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli accordi anteriori qualificabili come contratti di franchising, se non stipulati a norma dell'articolo 2, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge gli accordi e/o i contratti precedenti e stipulati per iscritto.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

454^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4068) SMURAGLIA. – *Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati votati gli emendamenti agli articoli da 1 a 6 e avverte che l'esame del provvedimento in titolo riprende pertanto con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore BATTAFARANO dichiara preliminarmente di fare propri tutti gli emendamenti dei quali risultino assenti i proponenti, al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza e consentirne la messa in votazione.

Il relatore DUVA esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, con l'eccezione degli emendamenti 7.1, 7.8, e 7.10, di analogo tenore, nonché dell'emendamento 7.2, sui quali il parere è invece favorevole.

Il sottosegretario GUERRINI dichiara di concordare con il parere espresso dal relatore.

Si passa alle votazioni.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 7.11.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 7.3, 7.9 e 7.4, mentre risultano accolti gli emendamenti 7.1, 7.8 e 7.10, posti congiuntamente ai voti in quanto di analogo contenuto.

Risultano quindi respinti, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 7.7, 7.6 e 7.5, mentre è accolto l'emendamento 7.2. Risulta altresì approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 8.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6 e favorevole su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché sull'emendamento 8.0.1.

Il Rappresentante del Governo concorda con i pareri espressi dal relatore.

Si passa alle votazioni.

Dopo la reiezione dell'emendamento 8.4, sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e approvati, gli emendamenti 8.3 e 8.7, mentre risultano respinti con successive votazioni gli emendamenti 8.5 e 8.6.

Viene quindi approvato l'emendamento 8.1, e con successiva votazione, l'articolo 8 nel testo emendato.

Viene quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 8.0.1.

Si passa all'articolo 9.

Il RELATORE invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 9.4 e 9.5, soppressivi dell'intero articolo 9, preannunciando, nel caso in cui il suo invito non venga accolto, un parere contrario. È invece favorevole agli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il sottosegretario GUERRINI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

Sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.4 e 9.5.

Sono invece accolti con successive votazioni gli emendamenti 9.1 e 9.2 e l'articolo 9 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 10.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 10.5 e 10.4, soppressivi dell'articolo 10 e si dichiara favorevole a tutti gli altri emendamenti riferiti allo stesso articolo, raccomandando altresì l'accoglimento di quelli da lui sottoscritti.

Il Rappresentante del Governo conviene con il parere espresso dal relatore, pronunciandosi inoltre in senso favorevole agli emendamenti da questi sottoscritti.

Si passa alle votazioni.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.5 e 10.4, mentre risultano accolti, con distinte e successive votazioni gli emendamenti 10.6 e 10.2.

Il PRESIDENTE avverte che in seguito all'accoglimento dell'emendamento 10.2 risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 10.7 e 10.1.

Viene quindi accolto l'emendamento 10.3. risultando conseguentemente precluso l'emendamento 10.8.

Viene poi approvato l'articolo 10, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 11.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 11.4 e 11.3, entrambi soppressivi dell'articolo 11, mentre è favorevole agli emendamenti 11.2, 11.1 e 11.5.

Dopo che il Rappresentante del Governo ha espresso parere conforme a quello del relatore, il PRESIDENTE avverte che, qualora venisse accolto l'emendamento 11.2, interamente sostitutivo dell'articolo 11, l'emendamento 11.5, che peraltro recepisce un rilievo espresso nel parere della Commissione bilancio, dovrebbe essere considerato come comma aggiuntivo riferito allo stesso emendamento 11.2.

Si passa alle votazioni.

Posti congiuntamente ai voti risultano respinti gli emendamenti 11.4 e 11.3.

Viene quindi accolto l'emendamento 11.2, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 11.1. Viene quindi accolto l'emendamento 11.5 e l'articolo 11 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 12.

Il RELATORE esprime contrario sugli emendamenti 12.3 e 12.4, entrambi soppressivi dell'articolo 12, mentre è favorevole agli emendamenti 12.2 e 12.1.

Convieni con il parere espresso dal relatore il sottosegretario GUERRINI.

Il presidente SMURAGLIA osserva che l'emendamento 12.1 costituisce in realtà un sub-emendamento da riferire all'emendamento 12.2, e modifica di conseguenza l'ordine di votazione degli stessi.

Si passa alle votazioni.

Sono respinti gli emendamenti 12.3 e 12.4, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto.

Sono quindi accolti l'emendamento 12.1, riferito, secondo quanto è stato precisato dal Presidente, all'emendamento 12.2 e lo stesso emendamento 12.2, interamente sostitutivo dell'articolo 12, come emendato.

Si passa all'articolo 13.

Il RELATORE e il Rappresentante del Governo si pronunciano in senso favorevole all'emendamento 13.1 che, posto ai voti, è accolto.

Dopo l'approvazione dell'articolo 13 nel testo modificato, non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 14, si passa all'articolo 15.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1 e raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 15.2 da lui sottoscritto.

Il sottosegretario GUERRINI esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

Si passa alla votazione.

Posti separatamente ai voti sono accolti gli emendamenti 15.1 e 15.2.

Viene altresì approvato l'articolo 15 nel testo emendato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 16 si passa all'articolo 17.

Il RELATORE, nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 17.5, da lui predisposto in relazione ai rilievi mossi dalla 5^a Commissione permanente, fa presente che durante l'esame in sede consultiva presso la

medesima Commissione, il Rappresentante del Governo propose una riformulazione della disposizione di copertura finanziaria, al secondo periodo del comma 3, che, in effetti, risulta più rigorosa e quindi preferibile rispetto all'attuale formulazione, anche se è stata ritenuta dalla Commissione bilancio sostanzialmente equivalente a quella inizialmente proposta. Pertanto riformula il secondo periodo del comma 3 nel seguente modo: «Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a lire 500 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Il Relatore esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 17.1 e 17.2 che, peraltro, risulterebbero assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento 17.5 e invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 17.3 e 17.4.

Dopo che il PRESIDENTE ha ritirato l'emendamento 17.2 e che il SOTTOSEGRETARIO si è dichiarato a favore della riformulazione dell'emendamento 17.5 e per il resto di avviso conforme a quello espresso dal relatore, si passa alle votazioni.

Viene quindi accolto l'emendamento 17.5, nel testo riformulato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 17.

Risultano conseguentemente assorbiti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 17.

Si passa all'articolo 18.

Il sottosegretario GUERRINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.32, presentati dal relatore.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti risultano approvati gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3.

Risulta altresì approvato l'articolo 18 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 19.

Il RELATORE si dichiara contrario all'emendamento 19.3 e favorevole agli emendamenti 19.2 e 19.1.

Conviene il Rappresentante del Governo.

Si passa alle votazioni.

Dopo la reiezione dell'emendamento 19.3, risultano accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 19.2 e 19.1.

Il RELATORE e il Rappresentante del Governo si pronunciano quindi in senso favorevole sugli emendamenti riferiti all'Allegato A.

Si passa alla votazione.

Con distinte e successive votazioni sono accolti gli emendamenti All. 1 e All. 2.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è conclusa.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore BATTAFARANO, il quale annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra ad un provvedimento che contribuisce in modo rilevante al completamento del quadro legislativo in materia di sicurezza del lavoro. A tale proposito, auspica che in questa fase conclusiva della legislatura, oltre al disegno di legge in titolo possa essere varato anche il disegno di legge di delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, e che ad un impegno delle istituzioni nel senso indicato si affianchi anche un impegno delle parti sociali per una rigorosa applicazione di norme che dovrebbero consentire all'Italia di non collocarsi più agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione Europea per quanto concerne gli infortuni sul lavoro, come è stato ricordato anche un'occasione della recente giornata nazionale dedicata a tali tematiche.

Il senatore PERUZZOTTI, pur convenendo sulle linee generali e sulle finalità del provvedimento, ritiene necessario apportare ad esso alcune integrazioni e si riserva pertanto di presentare specifici emendamenti per la discussione in Assemblea. Per tale motivo, e per evitare un voto di astensione – dato che esso, secondo il Regolamento del Senato, si qualifica come voto contrario – annuncia, a nome della sua parte politica l'intenzione di non partecipare alla votazione.

Anche il senatore ZANOLETTI condivide le finalità del provvedimento in titolo che però ritiene necessario modificare in alcune parti attraverso la presentazione, in Assemblea, di idonei emendamenti. Pertanto, condividendo i rilievi del senatore Peruzzotti, annuncia che non prenderà parte alla votazione.

Il senatore MULAS, riferendosi ad un incidente mortale sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi in Sardegna, sottolinea la necessità e l'urgenza di misure che colmino i gravi ritardi che caratterizzano l'Italia in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Su questo tema, peraltro, la Commissione ha profuso un'attività intensa e proficua, attraverso lo svolgimento di attività conoscitive e l'esame di disegni di legge. C'è tuttavia da chiedersi se la proliferazione legislativa che ha caratterizzato la legislatura in corso, soprattutto in materia di lavoro, sia lo strumento più adeguato ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori o se non sia preferibile operare nel senso di una drastica delegificazione e di una semplificazione normativa che assicuri in modo più puntuale la certezza del diritto. Pertanto, ricordando che all'inizio dell'esame del provvedimento in titolo, anche nell'ambito della maggioranza, si manifestarono non poche perplessità – peraltro ora almeno apparentemente appianate – il senatore Mulas annuncia che il Gruppo di Alleanza Nazionale presenterà specifici emendamenti per la discussione in Assemblea, mentre non prenderà parte alla votazione in Commissione.

Nell'associarsi alle considerazioni svolte dai senatori Peruzzotti, Zanoletti e Mulas, il senatore PICCIONI si duole del mancato accoglimento degli emendamenti presentati dai Gruppi dell'opposizione, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto e per le finalità del disegno di legge in titolo. Pertanto, anche il Gruppo di Forza Italia non prenderà parte alla votazione, riservandosi di presentare propri emendamenti per la discussione in Assemblea.

Il senatore MONTAGNINO sottolinea l'opportunità di un intervento legislativo volto a disciplinare con la necessaria chiarezza, soprattutto per quanto attiene ai profili relativi alla responsabilità, alcune delle principali figure professionali operanti nel campo della sicurezza del lavoro. Con l'approvazione del disegno di legge all'esame verrebbero infatti risolti problemi tuttora aperti, operando sia nel senso della semplificazione normativa sia nel senso di promuovere la professionalità e la qualità delle prestazioni degli operatori in un settore estremamente delicato e rilevante quale quello della sicurezza. Per tali motivi il Gruppo del Partito Popolare Italiano voterà a favore del disegno di legge in titolo.

Il senatore MANZI, nel ricordare quanto ancora resti da fare in materia di prevenzione e di garanzie della sicurezza sui posti di lavoro, ritiene che il disegno di legge n. 4068, nel precisare il ruolo delle figure professionali operanti nel campo della sicurezza del lavoro, offre un contributo significativo ad un più proficuo esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e formazione del personale.

Prende quindi la parola il relatore DUVA, il quale osserva, con riferimento alle osservazioni del senatore Mulas, che il disegno di legge all'esame interviene per colmare una lacuna che ha reso più difficile l'attua-

zione della legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro. Esso, pertanto, persegue l'obiettivo di completare un quadro normativo già delineato nelle sue linee essenziali, e a suo avviso, una tale finalità dovrebbe essere condivisa dai Gruppi della maggioranza e dell'opposizione. Per quanto attiene all'osservazione del senatore Piccioni, sul mancato accoglimento degli emendamenti presentati dall'opposizione, il relatore fa presente che in realtà alcune delle proposte emendative accolte nel corso dell'esame hanno recepito esigenze espresse anche dai Gruppi dell'opposizione e, inoltre, che gran parte di esse ha tenuto conto delle indicazioni emerse dai soggetti ascoltati nell'ambito delle audizioni informali a suo tempo svolte presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione. Si augura pertanto che l'esame prosegua speditamente e che si possa pervenire quanto prima all'approvazione definitiva del disegno di legge n. 4068.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore e la Commissione tutta per il lavoro svolto, e nel concordare con i rilievi del relatore circa l'attenzione rivolta, nella fase di votazione degli emendamenti, sia alle istanze manifestate dai Gruppi dell'opposizione sia alle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali, ricorda che l'approvazione del disegno di legge in titolo si rende ancor più necessaria in relazione all'esigenza di adeguare la normativa interna all'ordinamento comunitario: ricorda in proposito che il 13 luglio 1999 la Commissione europea ha denunciato l'Italia e la Germania alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per alcuni inadempimenti in sede di attuazione di norme comunitarie, tra i quali si annovera anche il mancato adeguamento della normativa italiana per quanto attiene alla definizione dei requisiti e della disciplina generale delle figure professionali operanti nel campo della sicurezza del lavoro.

In conclusione, rivolge un particolare ringraziamento al Sottosegretario, che, con l'esame del disegno di legge in titolo, ha partecipato per la prima volta ai lavori della Commissione, e gli rivolge un cordiale saluto e un augurio di buon lavoro.

Il sottosegretario GUERRINI, nel ringraziare il Presidente e la Commissione tutta per le cordiali espressioni di saluto, esprime l'auspicio di un crescente e sempre più incisivo impegno delle istituzioni sui temi della sicurezza del lavoro. Sottolinea inoltre il valore del disegno di legge che la Commissione si accinge a licenziare per l'Assemblea, ricordando che esso offre un significativo contributo al Governo anche per quanto attiene all'adempimento degli obblighi di adeguamento della normativa italiana all'ordinamento comunitario. Auspica pertanto una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare ed il sollecito varo di un provvedimento che contribuirà in modo rilevante ad una migliore applicazione della legislazione vigente e alla creazione di condizioni più favorevoli, soprattutto dal punto di vista della qualità delle prestazioni, per chi già opera nel campo della sicurezza del lavoro e per chi si accinge ad entrarvi.

La Commissione conferisce quindi al relatore Duva il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 4068, nel testo emendato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Rinvio dell'esame)

La Commissione accoglie la proposta del relatore DUVA di rinviare l'avvio dell'esame del provvedimento in titolo alla prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(4413) LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante l'assenza del primo firmatario del disegno di legge in titolo, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Commissione.

(4182) PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti

(4458) VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni

(4382) MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende

(4586) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La Commissione accoglie la proposta del relatore DUVA di rinviare a domani l'avvio dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

(106) DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»

(1859) GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(3129) BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva di lavoratori sordomuti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Dopo che il relatore ZANOLETTI ha preannunziato la presentazione di una proposta di testo unificato, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad una delle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4068**Art. 7.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Certificazione)

1. La certificazione è rilasciata ai consulenti da strutture pubbliche attraverso prove definite da apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

7.3

MULAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Certificazione)

1. La certificazione viene rilasciata da organismi accreditati, sulla base di normative europee ed internazionali riconosciute, ai soggetti «consulenti per la sicurezza» che ne faranno richiesta.

7.9

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Certificazione)

1. La certificazione viene rilasciata da organismi accreditati, sulla base di normative europee ed internazionali riconosciute, ai soggetti «consulenti per la sicurezza» che ne faranno richiesta.

7.11

MONTAGNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Certificazione)

1. Ferma restando la facoltà del datore di lavoro di avvalersi di apporti consulenziali di natura tecnico professionale nell'ambito di un rapporto strettamente fiduciario, è istituito un sistema di certificazione e qualificazione, di tipo volontario per il personale che opera in qualità di consulente per la sicurezza.

2. Le procedure di certificazione e la gestione del sistema di certificazione, secondo i criteri della norma europea EN 45023, sono affidate all'organismo di accreditamento operante in Italia (SINCERT) sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, circa i livelli minimi di istruzione e di specializzazione, l'esperienza lavorativa e la formazione specifica.

3. Gli organismi di certificazione, accreditati dall'organismo di accreditamento SINCERT, secondo i criteri e gli standard comunitari ed internazionali, dovranno possedere i requisiti di indipendenza assoluta, assenza di conflitti o di predominio di interesse, imparzialità e dovranno garantire libero accesso alla certificazione.

4. Lo schema di certificazione dovrà tenere conto di: livelli minimi di istruzione (titoli di studio), competenza, esperienza lavorativa specifica e formazione specifica. Il sistema di valutazione, le procedure di verifica, le condizioni di mantenimento e di rinnovo della certificazione sono stabilite dall'organismo di accreditamento SINCERT di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. La certificazione ha validità di tre anni, e può essere rinnovata secondo i criteri riportati da un apposito decreto di cui al comma 6.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la Commissione consultiva permanente e i Consigli nazionali degli ordini professionali presso il Ministero di giustizia, emana un decreto in cui vengono rese note le procedure e la struttura del sistema di certificazione inerente la figura del consulente per la sicurezza.

7. Gli organismi di certificazione non possono svolgere attività di formazione per i candidati alla certificazione.

8. L'iscrizione ai registri di certificazione degli organismi accreditati, costituisce a tutti gli effetti attestazione di conformità ai requisiti professionali richiesti dalla presente legge.

Alla rubrica, sostituire la parola: «(Accreditamento)» con l'altra: «(Certificazione)».

Conseguentemente, sostituire in tutto l'articolo la parola: «accreditamento» con l'altra: «certificazione».

7.1

SMURAGLIA

Sostituire nella rubrica la parola: «Accreditamento» con la parola: «Certificazione».

7.8

NAPOLI Roberto

Sostituire nella rubrica la parola: «Accreditamento» con la parola: «Certificazione».

7.10

MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «deve risultare» fino alla fine del comma con le seguenti: «può essere attestato da idonea certificazione rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati dal SINCERT a norma dell'articolo 3 della presente legge».

7.7

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, PICCIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «agli specialisti che dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel settore è pari ad almeno il 50 per cento dell'attività svolta».

7.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sopprimere il comma 2.

7.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-.... Per le società di consulenza di cui all'articolo 5 della presente legge, la certificazione è rilasciata dagli organismi o associazioni di cui ai commi che precedono, sulla base dei requisiti determinati con il decreto

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della presente legge. In ogni caso, le società di consulenza devono dimostrare che il tempo dedicato alle attività relative alla sicurezza e igiene del lavoro è pari ad almeno il cinquanta per cento dell'attività svolta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni del presente articolo».

7.2

SMURAGLIA

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. Possono richiedere la certificazione ai sensi dell'articolo 7, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 6, i soggetti che dimostrino di avere un'esperienza specifica nella materia di almeno 10 anni».

8.4

LAURO, MULAS

Al comma 1, sostituire le parole: «l'accreditamento» con le seguenti: «la certificazione».

8.3

SMURAGLIA

Al comma 1, sostituire la parola: «accreditamento» con la seguente: «certificazione».

8.7

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o che abbiano superato» sino alla fine del comma».

8.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «rilasciata dal datore di lavoro o dal committente».

8.6 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-.... In deroga a quanto stabilito all'articolo 6, possono chiedere la certificazione le società di consulenza che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un'esperienza specifica nel campo da almeno tre anni, documentata da dichiarazioni rilasciate dal committente o dall'impresa assistita o che si è avvalsa della consulenza. Dalla documentazione devono risultare con chiarezza il periodo e le funzioni svolte in tema di sicurezza e igiene nella specifica realtà produttiva».

8.1 SMURAGLIA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono predisposti appositi tariffari, per le prestazioni di consulenza in materia di sicurezza e igiene, rese da singoli soggetti o da società di consulenza. Il decreto ministeriale può prevedere sanzioni amministrative, fino alla decadenza dalla certificazione, per l'inosservanza delle tariffe minime».

8.0.1 SMURAGLIA

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.4 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sopprimere l'articolo.

9.5 NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire l'espressione: «la persona competente a» con: «la persona dotata di competenze per».

9.1

SMURAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... L'ergonomo svolge attività di assistenza e consulenza, sulla base di rapporti libero-professionali o di qualsiasi altro tipo di contratto, stipulato con singoli soggetti, anche non imprenditori, ovvero con società, associazioni ed altre strutture.».

9.2

SMURAGLIA

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sopprimere l'articolo.

10.4

NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

10.6

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «definiti» fino alla fine del comma con le seguenti: «i corsi di laurea, anche specialistici, i master di primo e secondo livello ed i dottorati di ricerca necessari per lo svolgimento dell'attività di ergonomo.».

10.2

SMURAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono definiti i diplomi universitari, i corsi di laurea, le specializzazioni post laurea o i dottorati di ricerca» con

le seguenti: «sono individuati i titoli di studio universitari nonché i corsi di formazione specifica nelle materie di cui all'allegato B».

10.7

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «dottorati di ricerca», *inserire l'espressione:* «nonchè ogni altro titolo previsto dalle vigenti norme in materia di insegnamento universitario».

10.1

SMURAGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ergonomo deve avere svolto un tirocinio di un anno sotto la supervisione di un ergonomo in possesso della certificazione di cui all'articolo 11 della presente legge.».

10.3

SMURAGLIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «ciascuno dei quali della durata di un semestre,» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I contenuti e la durata dei tirocini sono definiti con il decreto di cui al comma 1».

10.8

IL RELATORE

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.4

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sopprimere l'articolo.

11.3

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Certificazione)

1. Lo svolgimento dell'attività di ergonomo è subordinato al possesso di idonea certificazione rilasciata dagli organismi e associazioni riconosciuti ai sensi del presente articolo.

2. La certificazione può essere rilasciata solo da organismi e associazioni in possesso di apposita autorizzazione, concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 3.

3. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di certificazione sono i seguenti:

a) disponibilità di uffici e competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività;

b) svolgimento di attività nel campo dell'ergonomia da almeno tre anni, accreditamento presso associazioni operanti a livello dell'Unione europea e applicazione dei codici deontologici internazionali vigenti;

c) applicazione delle norme UNI e EN in materia di organizzazione e di certificazione del personale;

d) svolgimento dell'attività di certificazione con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica;

e) possesso, da parte del personale incaricato della certificazione, di una buona formazione professionale.

4. La certificazione è rilasciata con le modalità e secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7 della presente legge, a coloro che siano in possesso dei requisiti di formazione, che documentino almeno due anni di attività nel campo dell'ergonomia, che dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel settore specifico è pari ad almeno il trenta per cento dell'attività svolta e che possiedano almeno una pubblicazione a stampa sui temi dell'ergonomia.».

11.2

SMURAGLIA

Sostituire la rubrica: «(Accreditamento)» con: «(Certificazione)».

Conseguentemente, sostituire in tutto l'articolo la parola: «accreditamento» con: «certificazione».

11.1

SMURAGLIA

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Gli oneri della certificazione di cui al presente articolo sono posti a carico del richiedente».

11.5

IL RELATORE

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.3

MULAS, BONATESTA, FLANINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sopprimere l'articolo.

12.4

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima attivazione e comunque sino all'istituzione dei corsi istituzionali previsti dalla presente legge, possono altresì richiedere l'accREDITAMENTO i laureati che dimostrino di avere svolto pratica professionale in ergonomia per almeno tre anni e abbiano nel loro curriculum almeno trecentoventi ore di formazione in ergonomia; nonchè i neo-laureati che abbiano seguito un corso di formazione post-laurea in ergonomia della durata minima di un anno, per un minimo di seicento ore teoriche, e il periodo di tirocinio previsto dall'articolo 10, comma 2, della presente legge. La formazione è riferita alle aree di conoscenza di cui all'allegato B e deve essere integrata da un progetto o da una ricerca applicata della durata minima di sei settimane a tempo pieno».

12.2

SMURAGLIA

Sostituire in tutto l'articolo la parola: «accREDITAMENTO» con: «certificazione».

12.1

SMURAGLIA

Art. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ferme restando le disposizioni di carattere generale nel decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58, la figura e le funzioni del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro sono specificamente regolate dalla presente legge. La figura del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è individuata dal presente titolo anche ai fini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni».

Conseguentemente, è soppresso il comma 2 dell'articolo 16.

13.1

SMURAGLIA

Art. 15.

Al comma 1, dopo le parole: «diploma universitario», inserire l'espressione: «o altro titolo universitario equipollente».

15.1

SMURAGLIA

Al comma 1, sostituire, in fine, le parole: «dei corsi di specializzazione, sulla base di quanto indicato all'articolo 10 e all'allegato C) della presente legge» con le seguenti: «della relativa formazione».

15.2

IL RELATORE

Art. 17.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17.

(Registro dei medici competenti)

1. Ogni regione può istituire un registro dei medici competenti, nel quale sono iscritti, a domanda, tutti i medici in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, e che effettivamente intendono esercitare tale attività. Dell'istituzione del registro

viene data comunicazione al Dipartimento per la prevenzione del Ministero della sanità.

2. Qualora il registro di cui al comma 1 risulti istituito in almeno cinque regioni, il Ministro della sanità provvede ad istituire presso il Dipartimento per la prevenzione un registro generale, comprensivo di tutti i registri regionali, stabilendo, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le modalità di accesso da parte del pubblico alle informazioni contenute nel registro generale, nonché i criteri per assicurare la completezza e l'uniformità delle registrazioni. Il registro è comunque istituito nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cui al presente comma.

3. L'istituzione del registro di cui al comma 2 rientra tra le iniziative riguardanti le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, comunque nel limite massimo di lire 500 milioni annui, si fa fronte mediante l'utilizzazione di una parte della quota dell'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 12, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992».

17.5

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17.

(Registro dei medici competenti)

1. Ogni regione può istituire un registro dei medici competenti, nel quale sono iscritti, a domanda, tutti i medici in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, e che effettivamente intendono esercitare tale attività. Dell'istituzione del registro viene data comunicazione al Dipartimento per la prevenzione del Ministero della sanità.

2. Qualora il registro di cui al comma 1 risulti istituito in almeno cinque regioni, il Ministro della sanità provvede ad istituire presso il Dipartimento per la prevenzione un registro generale, comprensivo di tutti i registri regionali, stabilendo, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le modalità di accesso da parte del pubblico alle informazioni contenute nel registro generale, nonché i criteri per assicurare la completezza e l'uniformità delle registrazioni. Il registro è comunque istituito nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cui al presente comma.

3. L'istituzione del registro di cui al comma 2 rientra tra le iniziative riguardanti le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a lire 500 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.5 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Nella rubrica e nei commi 1 e 2, la parola: «albo» è sostituita dalla seguente: «registro»; nel comma 1, l'espressione: «devono essere» è sostituita da: «sono».

17.1

SMURAGLIA

Sostituire nella rubrica la parola: «albo» con l'altra: «elenco».

17.3

LAURO, MULAS

Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «albo» con l'altra: «elenco».

17.4

LAURO, MULAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-.... Le Regioni provvedono a trasmettere al Ministro della sanità gli elenchi dei medici competenti risultanti dai rispettivi registri. Il Ministro della sanità tiene un registro generale, contenente l'elenco di tutti i medici competenti risultanti dai registri regionali; il registro generale è pubblico e ad esso si può accedere con le modalità fissate nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

17.2

SMURAGLIA

Art. 18.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«1. Con riferimento alle materie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'individuazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche sulla base del fabbisogno di medici competenti, tenendo conto di un corretto equilibrio territoriale e della necessità di soddisfare alle esigenze e alle necessità che si manifestano, ai fini della prevenzione, nelle varie aree. Di tale valutazione tiene conto il Ministro della sanità, in sede di determinazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999».

18.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

18.2

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole da: «per assicurare» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per consentire ai medici competenti iscritti al registro di cui all'articolo 17 della presente legge la frequenza a corsi di aggiornamento e perfezionamento che possono essere istituiti dalle università, nel limite delle rispettive risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

18.3

IL RELATORE

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le organizzazioni imprenditoriali.»

19.2

SMURAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-...) previsione della facoltà, per i datori di lavoro direttamente interessati, di ricorrere al dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio, contro la scelta e le decisioni del medico competente di cui alle lettere e) ed f). L'organo di vigilanza si pronuncia entro trenta giorni dal ricorso, sentito il medico competente e il datore di lavoro ricorrente».

19.1

SMURAGLIA

ALLEGATO A

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) metodologia per l'analisi degli infortuni e delle malattie da lavoro e per l'adozione di provvedimenti migliorativi e correttivi».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

All. 1

SMURAGLIA

Alla lettera a) dopo la parole: «modificazioni», aggiungere, in fine, le seguenti: «al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277».

Sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) adempimenti tecnici e amministrativi in materia di impianti elettrici, delle attrezzature di cui all'Allegato XIV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in base al decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 359; ulteriori adempimenti documentali».

All. 2

SMURAGLIA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

414^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE**(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati**(2149) DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva**(2687) RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico**(3071) CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**(4147) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti**(4188) BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico**(4315) SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare**e petizioni nn. 324 e 652, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri. Prosegue l'esame degli emendamenti, che sono riferiti al disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.21 (nuovo testo), anche nella parte in cui tale proposta emendativa dispone la soppressione dell'articolo 9 del testo. Presenta quindi ed illustra l'emendamento 6.16, volto ad introdurre un comma dopo il comma 4 dell'articolo 6.

Il senatore SPECCHIA si dichiara disposto a trasformare l'emendamento 9.2 in un subemendamento all'emendamento 5.21 (nuovo testo). Si dichiara poi sostanzialmente favorevole alla proposta emendativa testé presentata dal rappresentante del Governo, nonché allo spirito che caratterizzava le proposte emendative del senatore Bortolotto.

Il senatore RIZZI concorda con le osservazioni del senatore Specchia.

Ad avviso del senatore BORTOLOTTI il testo del disegno di legge n. 4273, come approvato dalla Camera dei deputati, può essere sicuramente migliorato, nella considerazione che, in particolare, il comma 1, lettera b) dell'articolo 8 desta qualche perplessità, non ricomprendendo le antenne radiotelevisive, le quali sono invece contemplate dalla precedente lettera a) che però fa riferimento alla legge n. 249 del 1997. Esprime quindi riserve sull'emendamento 6.16 e ribadisce la propria disponibilità a presentare un subemendamento all'emendamento 5.21 (nuovo testo) o, in alternativa, un emendamento all'articolo 9, derivanti dalla trasformazione dell'emendamento 5.12, da lui ritirato.

Il senatore MANFREDI esprime vivo sconcerto, sottolineando come il testo normativo che presumibilmente verrà definito sia suscettibile di aumentare il livello di confusione nei cittadini e negli operatori.

Il sottosegretario CALZOLAIO, nel rilevare che il testo approvato dalla Camera dei deputati è sicuramente perfettibile, suggerisce a questo punto di risolvere le questioni aperte prevedendo, all'articolo 9, l'adozione di un apposito regolamento, ed eliminando quindi il rinvio al regolamento di cui all'articolo 5.

Il presidente GIOVANELLI osserva che la sua proposta emendativa è volta a fugare ogni dubbio lasciato aperto dall'attuale formulazione dell'articolo 9. Peraltro, si potrebbe eventualmente definire la disciplina concernente gli elettrodotti e le misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio in sede di esame dell'articolo 9, prevedendo l'adozione di un unico o, in alternativa, di due distinti regolamenti. Fa quindi presente che predisporrà prima della seduta pomeridiana di oggi apposite proposte emendative riferite agli articoli 5 e 9 che, oltre a tener conto delle esigenze manifestate nel corso del dibattito, recepiscano i contenuti degli emendamenti presentati dai diversi senatori.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

415^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SPECCHIA fa presente che, insieme al senatore Maggi, dovrà fra breve assentarsi per sopraggiunti, improrogabili impegni. Chiede pertanto che la Commissione si limiti a concludere l'esame degli emendamenti all'articolo 5 del disegno di legge n. 4273, evitando di passare alle proposte emendative riferite agli articoli successivi.

Il presidente GIOVANELLI prende atto della richiesta avanzata dal senatore Specchia.

IN SEDE REFERENTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324 e 652, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GIOVANELLI avverte che, sulla base di quanto emerso nella seduta antimeridiana, ha predisposto una bozza di emendamento sostitutivo dell'articolo 9, nel quale confluirebbero eventualmente i contenuti degli articoli 5 e 9 del testo in esame, tenendo conto degli emendamenti già approvati all'articolo 5, nonché degli emendamenti 9.3 e 9.4. Qualora i senatori ed il rappresentante del Governo concordassero su tale ipotesi di lavoro, ritirerebbe l'emendamento 5.21 (nuovo testo).

Il sottosegretario CALZOLAIO manifesta qualche riserva sull'ipotesi testè delineata dal Presidente, osservando che sarebbe opportuno prevedere l'adozione del regolamento sulle caratteristiche tecniche degli impianti su proposta del Ministro dell'ambiente, più che del Ministro dei lavori pubblici.

Il senatore PAROLA esprime perplessità su quanto testè osservato dal sottosegretario Calzolaio, facendo presente che, con la ormai prossima riforma dei Ministeri, il regolamento andrà adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture.

Il senatore VELTRI rileva che la questione sollevata dal sottosegretario Calzolaio potrebbe essere risolta prevedendo l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Dopo che il senatore MANFREDI ha ribadito l'esigenza di non fare distinzioni tra elettrodotti superiori ed inferiori ai 150 Kv, il senatore BORTOLOTTO prende atto con soddisfazione della disponibilità mostrata dal presidente Giovanelli ed osserva che il regolamento in questione dovrebbe essere adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali mentre, per quanto riguarda il regolamento relativo all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore ai 150 Kv, il regolamento dovrebbe essere adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Il presidente GIOVANELLI ritira a questo punto l'emendamento 5.21 (nuovo testo) e presenta ed illustra un secondo nuovo testo di tale proposta emendativa, volto in sostanza a premettere ai primi due commi dell'articolo 5, come emendati, i contenuti di cui all'articolo 9 del testo in esame, tenendo conto altresì degli emendamenti 9.3 e 9.4. Conseguentemente, se

tale proposta emendativa venisse approvata, verrebbe soppresso l'articolo 9.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.21 (secondo nuovo testo).

L'emendamento 5.21 (secondo nuovo testo) viene quindi approvato.

La Commissione respinge poi l'emendamento 5.13, identico all'emendamento 5.14.

Viene quindi approvato l'articolo 5, nel testo emendato.

Conseguentemente, gli emendamenti presentati all'articolo 9 sono preclusi o assorbiti.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5.

Il presidente GIOVANELLI avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2. Esprime quindi parere contrario su tali proposte emendative.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere contrario sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.0.1, identico all'emendamento 5.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273

Art. 5.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei cittadini» aggiungere le seguenti: «e per la tutela dell'avifauna».

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con il regolamento di cui al comma precedente sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati, per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti. Con lo stesso regolamento possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 2-bis, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dettano norme volte ad assicurare, nel quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica, il corretto inserimento nel territorio degli elettrodotti».

Alla rubrica, alla parola: «Procedimento», premettere le seguenti: «Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

5.21 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Premettere al comma 1 i seguenti:

«01. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei beni e delle attività culturali, previo parere del Comitato di cui

all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti fissi per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

02. Con il medesimo regolamento di cui al comma 01 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui al comma 01, ed in particolare del rischio di elettrolocauzione e di collisione dell'avifauna».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari,» con le seguenti: «Con il medesimo regolamento di cui al comma 01».

Conseguentemente, accorpare il comma 2 al comma 1, sostituendo le parole: «Il regolamento di cui al comma 1» con le seguenti: «Tale disciplina».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

5.21 (secondo nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

5.13

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Sopprimere il comma 3.

5.14

SERENA, COLLA

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Zone di interdizione e zone di rispetto)

1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato B annesso alla presente legge.

2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;

b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale-verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, *radar* per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.

3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.

4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.

5. Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.

6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.

7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge».

5.0.1

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Zone di interdizione e zone di rispetto)

1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato B annesso alla presente legge.

2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;

b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale-verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, *radar* per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.

3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.

4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.

5. Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura

del gestore o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.

6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.

7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge».

5.0.2

SERENA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico)

1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (CODIPINQUE) avente i seguenti compiti:

a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;

b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente, in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonché di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;

c) definire le modalità tecniche del marchio, dell'etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta informazione all'utenza in riferimento agli articoli di legge;

d) coordinare l'applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa vigente.

2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante dell'ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.

3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verificano controversie tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni

e la cittadinanza interessata dall'intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di bonifica.

4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato in merito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.

5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente legge.

6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecunarie o la revoca della licenza di esercizio per l'area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano inadempienti.

7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al Ministero delle comunicazioni.

8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettromagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radio amatoriale, impianti *radar* ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.

10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE collabora, con l'uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.

11. Il CODIPINQUE collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto attiene all'identificazione degli impianti per telecomunicazioni e delle frequenze loro assegnate.

12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, con i relativi territori di pertinenza.

13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.

14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinché la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.

15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.

16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile, nonché delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a stabilire uno *standard* di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati».

5.0.3

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico)

1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (CODIPINQUE) avente i seguenti compiti:

a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;

b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente, in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonché di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;

c) definire le modalità tecniche del marchio, dell'etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta informazione all'utenza in riferimento agli articoli di legge;

d) coordinare l'applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa vigente.

2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante dell'ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.

3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verificano controversie tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata dall'intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di bonifica.

4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato in merito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.

5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente legge.

6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecunarie o la revoca della licenza di esercizio per l'area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano inadempienti.

7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al Ministero delle comunicazioni.

8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettromagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radio amatoriale, impianti *radar* ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.

10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE collabora, con l'uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.

11. Il CODIPINQUE collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto attiene all'identificazione degli impianti per telecomunicazioni e delle frequenze loro assegnate.

12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, con i relativi territori di pertinenza.

13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.

14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinché la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.

15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.

16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile, nonché delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a stabilire uno *standard* di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati».

5.0.4

SERENA

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.8

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sopprimere il comma 1.

6.1

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Sopprimere il comma 1.

6.2

SERENA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'industria, commercio e artigianato, e delle comunicazioni».

6.9

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato ed è composto, altresì, dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e delle comunicazioni».

6.3

CARCARINO

Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

6.11

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

6.4

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

6.5

MAGGI, SERENA

Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

6.10

VELTRI

Al comma 2, dopo la parola: «interno» aggiungere le seguenti: «, nonché, designati dallo stesso Ministro dell'ambiente, da due rappresentanti delle imprese di radiodiffusione, due delle imprese di telefonia mobile, due dalle imprese fornitrici di elettricità o che comunque gestiscono linee elettriche».

6.12

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Comitato valuta le misure nazionali ulteriori di tutela dell'ambiente e del paesaggio per gli impianti non previsti dal regolamento di cui all'articolo 5».

6.16

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Comitato accerta eventuali lesioni dei diritti dei cittadini, in modo particolare dei bambini».

6.13

LAURO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Comitato si avvale del contributo di una Commissione scientifica per l'inquinamento elettromagnetico, istituita dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e dell'industria, commercio e artigianato, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale Commissione è presieduta dal direttore generale dell'ANPA e composta da rappresentanti dell'ANPA, dell'E-NEA, dell'ISS, dell'ISPESL e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché da tre esperti del mondo tecnico-scientifico e sanitario di comprovata competenza internazionale».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «interministeriale» inserire le seguenti: «e Commissione scientifica».

6.14

IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè del Comitato elettrotecnico italiano (CEI)».

6.6

MELUZZI, NAPOLI Roberto, NAVA

Sopprimere il comma 7.

6.7

COLLA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per l'istituzione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 6 è autorizzata la spesa massima di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001».

6.15

IL RELATORE

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Sopprimere l'articolo.

9.5

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Obiettivi di qualità)

1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l'interramento non sia praticabile.

2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all'articolo 4. All'interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività civile, industriale, commerciale e di tempo libero.

3. Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall'insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso, anche se non già edificate.

4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell'impianto e la sua rimozione».

9.2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Con lo stesso regolamento, infine, sono adottate misure specifiche al fine di minimizzare il rischio di elettrolocuzione e di collisione dell'avifauna».

9.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, determina i criteri ed i dispositivi idonei a limitare i danni all'avifauna da elettrolocuzione e collisione».

9.4

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale

(Seguito esame documento e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del documento di considerazioni di cui in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 10 maggio scorso.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) è dell'avviso che debba essere soppressa nel documento ogni espressione che possa avere una connotazione negativa con riferimento alle istanze che sono all'origine della domanda di federalismo sviluppatasi nel Nord-Est dell'Italia. Inoltre, dovrebbe risultare con chiarezza che non la richiesta di una nuova forma di Stato, che persiste, ma il secessionismo appare oggi superato e riassorbito con il realizzarsi del processo di unificazione europea. Andrebbe poi posta in risalto la prospettiva dell'autoriforma delle regioni, una formula che assume sempre più importanza e significato sia a fronte dell'ostruzionismo politico minacciato da talune regioni guidate dal Polo, sia per l'evidente constatazione che in taluni casi il processo di decentramento si è interrotto al livello regionale senza essere trasmesso agli enti locali e ai cittadini.

A giudizio del senatore Antonio PIZZINATO (DS) le istanze di riforma provengono non solo dal Nord-Est ma da tutte le realtà dell'Italia settentrionale, in funzione delle specifiche dinamiche presenti nei rispettivi sistemi economici. Inoltre nel documento non deve essere trascurato il fenomeno, su cui più volte ci si è soffermati, del centralismo regionale.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS) intende richiamare l'attenzione, anche ai fini della stesura del documento, sulla proposta, recentemente avanzata, di mutare la denominazione della Conferenza Stato-regioni in Conferenza Governo-sistema delle autonomie, proposta che egli valuta positivamente. Inoltre, pur ribadendo anche in questa occasione il suo orientamento per un modello di Stato federale, non può non manifestare perplessità in ordine a posizioni francamente eccessive quali quelle che si vanno delineando in tema di inquinamento elettromagnetico e che consentirebbero la fissazione di limiti differenziati da regione a regione.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) sottolinea che lo sviluppo del regionalismo richiede un riequilibrio a livello costituzionale tra i poteri dello Stato e quelli delle regioni che porti a un assetto non soggetto ai contraccolpi della politica. Andrebbe inoltre chiaramente affermato che il processo federalista deve riguardare tutte le regioni, ordinarie e speciali, visto che ogni realtà possiede propri caratteri da valorizzare.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) interviene nuovamente per aggiungere due brevi notazioni intese a rimarcare l'importanza del rapporto Europa-regioni nell'attuale processo di innovazione istituzionale e a sottolineare, nella logica di un rafforzamento del ruolo consultivo della Commissione, l'importanza di un confronto stabile e costante con le regioni prima dell'espressione dei pareri di competenza.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), in relazione all'esigenza, rappresentata nel documento, di pervenire alla creazione, in ciascuna regione, di un quadro politico che coniughi stabilità e governabilità, considerato che quella è una condizione necessaria ma non sufficiente di questa, è dell'avviso che debba piuttosto affermarsi l'importanza di un temperamento della governabilità con il principio di rappresentatività. Rileva inoltre una possibile contraddizione tra l'auspicio di un superamento dell'assetto trilaterale Stato-regioni-enti locali e l'indicazione di un modello di riferimento Stato-sistema delle autonomie, che solo apparentemente è dualistico posto che il concetto di sistema delle autonomie in sostanza non fa che riproporre i due livelli regionale e locale. Viceversa un ordinamento federale conosce un solo tipo di soggetto federato, identificabile nelle regioni.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), nello scusarsi per non aver potuto sino ad oggi esaminare con il necessario approfondimento la proposta di documento, chiede che l'approvazione del medesimo sia rinviata alla prossima settimana. Infatti, poiché per le regioni a statuto ordinario l'attuale momento è paragonabile, per la sua importanza e delicatezza, alla fase della loro prima costituzione nel 1970, ritiene utile che il documento contenga indicazioni puntuali, in merito alle quali si riserva di fornire un proprio contributo.

Il Presidente Mario PEPE manifesta la propria disponibilità a recepire le indicazioni formulate nei vari interventi e, accogliendo la richiesta del senatore Bornacin, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,15.

*AUDIZIONE DEL PREFETTO ANSOINO ANDREASSI, DIRETTORE CENTRALE DELLA
POLIZIA DI PREVENZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA,
SULLO STATO DELL'INCHIESTA SULL'OMICIDIO DEL PROFESSOR D'ANTONA*

*(Viene introdotto il prefetto Ansoino Andreassi, accompagnato dal
dottor Franco Gabrielli, vice questore aggiunto della Polizia di Stato).*

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del prefetto Ansoino Andreassi sullo stato dell'inchiesta sull'omicidio del professor D'Antona.

Il PRESIDENTE introduce brevemente oggetto e finalità dell'audizione, sottolineando l'interesse della Commissione ad approfondire l'aspetto della metodologia indagativa diretta alla migliore conoscenza delle nuove emergenze dei fenomeni associativi aventi finalità di terrorismo ed a proseguire nell'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla fuga di notizie nelle indagini.

Dà quindi la parola al prefetto Andreassi, il quale chiede di poter svolgere la propria relazione in seduta segreta.

La Commissione accede alla richiesta dell'auditore e pertanto i lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 20,35 fino al termine dell'audizione.

Il prefetto ANDREASSI risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENIE, dai senatori MANCA, DOLAZZA, MANTICA, nonché dai deputati MAROTTA, TARADASH, FRAGALÀ, BIELLI e ATTILI.

Il presidente PELLEGRINO, anche a nome della Commissione, ringrazia il prefetto Andreassi e, congedandolo, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 23,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989

Audizione del dottor Giuseppe Messa, Direttore del Servizio della polizia postale e delle comunicazioni, sull'attività di contrasto *on line* rispetto ai siti *internet* con contenuti pedofili e del dottor Carmine Corvo, Vicequestore - Direzione centrale polizia criminale, sull'azione svolta dal Ministero dell'interno sul problema dei bambini scomparsi

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, il dottore Giuseppe Messa e il dottor Carmine Corvo svolgono una relazione sui temi oggetti dell'audizione.

Intervengono per porre domande i deputati Elisa POZZA TASCIA (D-U), Maria BURANI PROCACCINI (FI) e i senatori Athos DE LUCA (Verdi), Giuseppe MAGGIORE (FI), Carla MAZZUCA POGGIOLINI e Francesca SCOPELLITI (FI), a cui rispondono i soggetti auditi.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO A TUTTI
I COMPONENTI LA COMMISSIONE**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 16,10 alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2000

111^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i documenti deferiti:

alla Giunta per gli Affari delle Comunità Europee:

(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea: parere favorevole;

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.): parere favorevole.

La Sottocommissione ha altresì adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale: parere favorevole;

alla 4^a Commissione:

(3349) MANCA e MUNDI: Modifica al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sulla riforma strutturale delle Forze armate: parere favorevole condizionato;

(4401) MUNDI: Modificazioni al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate: parere favorevole condizionato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 25 maggio 2000, ore 14

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RG NR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RG NR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RG NR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
 - Verifica delle elezioni nel Collegio 6 della regione Marche.
 - Verifica dell'elezione del senatore Giuseppe Leoni nella regione Lombardia.
 - Verifica dell'elezione del senatore Lorenzo Piccioni nella regione Piemonte.
-

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 25 maggio 2000, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative» (n. 664).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 25 maggio 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e del codice di procedura civile concernenti l'abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio (1777).
- CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto all'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente *more uxorio*. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari (3674).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17, 437 e 532 ad esso attinenti.
- PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (4233).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).
- Deputati BERRUTI ed altri. – Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (4489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).
- LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
- PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
- SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178).
- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).

- BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-*bis*, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).
- e della petizione n. 643 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- e della petizione n. 338 ad essi attinente.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).

- Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco (4490).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- SPERONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (2168).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (4367).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 25 maggio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 10 maggio dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri sui recenti sviluppi della situazione nel Corno d'Africa e in Africa australe e seguito dello svolgimento di connesse interrogazioni.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 25 maggio 2000, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
 - Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 25 maggio 2000, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento concernente «Alienazione e conferimento in concessione e mediante convenzione dei beni immobili appartenenti al demanio artistico e storico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni» (n. 661).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Piano di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1800 per l'anno finanziario 2000 (n. 665).
 - Schema di regolamento recante «Conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo» (n. 666).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione (n. 667).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 25 maggio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

III. Esame del disegno di legge:

- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).

- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

VII. Esame dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).

II. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 25 maggio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).

- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).
- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa (4586).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Giovedì 25 maggio 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. – Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap* (4485).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 25 maggio 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- SERVELLO – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).
- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 1999/10/CE concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari» (n. 663).
 - Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro» (n. 669).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 25 maggio 2000, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 25 maggio 2000, ore 13,30

Seguito dell'esame della proposta di documento sulla gestione dei rifiuti speciali industriali.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL

Giovedì 25 maggio 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL:

- Audizione del Ministro dell'interno Enzo Bianco in merito ai gravi fatti accaduti nella notte tra il 4 ed il 5 maggio nel Canale d'Otranto, allo sbarco di immigrati clandestini in Calabria e alle attività di contrasto poste in essere nei confronti delle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di esseri umani.
-